

**UNIVERSITÉ EUROPÉENNE  
JEAN MONNET A.I.S.B.L.  
Bruxelles - Belgique**

**Diplôme professionnel en  
“SCIENCES CRIMINOLOGIQUES”**

**Titre de la thèse  
L'ESECUZIONE PENALE DEI FOLLI REI**

**Relateur**

***Dott.ssa Roberta Frison***

**Candidat**

***Dott. Francesco Gandolfi***

**Matr. n. 4360**

**A.A. 2020-2021**



## Indice

Abstract.....	3
Premessa.....	4
Dalle origini all'Illuminismo.....	6
La questione manicomiale nell'Europa del XIX secolo.....	9
La situazione in Italia tra il XIX e il XX secolo.....	15
La genesi dell'ordinamento psichiatrico italiano .....	22
Le basi costituzionali del manicomio giudiziario.....	34
L'evoluzione del manicomio giudiziario.....	39
All'interno di una REMS.....	53
Conclusioni.....	66
Bibliografia.....	68
Altre fonti.....	70
Sitografia.....	71



## **Abstract**

La thèse représente le dernier chapitre de mon parcours de formation professionnelle, tendant à explorer la relation entre le droit pénal et la psychiatrie. Le présent texte est précédé par deux travaux de projet réalisés pendant la période de deux ans, dédiés respectivement au problème de l'imputabilité et à la notion de dangerosité sociale.

La structure de cette thèse se compose de deux articulations principales.

La première partie concerne le développement historique-juridique de l'asile criminel; la section suivante traite au contraire le sujet d'un point de vue phénoménologique.

Afin d'élaborer ce dernier thème, un stage de formation en criminologie a été effectué dans une REMS de Bologne, c'est-à-dire une structure dans laquelle sont hébergés des délinquants jugés incapables de comprendre et de vouloir.

La tesi costituisce l'ultimo capitolo del mio percorso di formazione professionale, volto a esplorare la relazione tra il diritto penale e la psichiatria. Il presente testo è preceduto da due lavori di progetto realizzati durante il biennio, dedicati rispettivamente al problema dell'imputabilità e alla nozione di pericolosità sociale.

La struttura di questa tesi si compone di due articolazioni principali.

La prima parte riguarda lo sviluppo storico-giuridico del manicomio criminale; quella successiva tratta invece il soggetto da un punto di vista fenomenologico.

Allo scopo di elaborare quest'ultimo argomento, è stato svolto un tirocinio formativo in criminologia in una REMS di Bologna, ovvero una struttura nella quale sono ospitati i rei giudicati incapaci di intendere e di volere.

## **Premessa**

La tesi ha per oggetto l'analisi della misura di sicurezza personale detentiva che, per metonimia, viene denominata 'Residenza per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza'. Essa, come dichiarato dal D.L. 211/2011 che l'ha istituita, è lo strumento giuridico confezionato al fine di addivenire al definitivo superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

La disamina si svilupperà quindi lungo due direttrici principali: una di matrice statica, l'altra dinamica.

La prima, propedeutica alla successiva, considererà la REMS dal punto di vista strutturale, in particolare evidenziando la logica normativa che informa l'istituto.

Le fonti di cognizione primarie, da cui si è attinto il contenuto necessario per tracciare la componente statica dello scritto, sono perciò di natura giurisprudenziale (Costituzione Italiana, leggi, decreti ministeriali nonché pronunce della Corte Costituzionale Italiana) e storica (volumi relativi alla storia della psichiatria in Italia).

La seconda parte della trattazione osserverà invece il tema da una prospettiva funzionale, ovvero cercherà di mettere in rilievo il concreto meccanismo di funzionamento della REMS, rimarcandone gli elementi di forza e di debolezza, precipuamente mediante la descrizione fenomenologica delle relazioni intercorrenti fra gli ospiti della struttura e fra questi ultimi e gli operatori.

La terza e conclusiva sezione della tesi proverà infine a delineare brevemente quale ruolo e quale utilità può rivestire la figura del criminologo clinico, così come prevista dall'articolo 80 della L. 354/1975, nel contesto del modello d'azione di una REMS.

Anche allo scopo di conferire un taglio prevalentemente pragmatico e operativo agli ultimi due capitoli della tesi, ciò in linea con gli obiettivi professionalizzanti del corso di "Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche" offerto dall'Istituto MEME di Modena, si utilizzeranno analisi, osservazioni, esperienze maturate durante un periodo di tirocinio formativo presso la REMS "Casa degli Svizzeri" di Bologna. Esso, iniziato il 25/02/2019 e concluso il 31/10/2019, ha avuto una durata complessiva di 151,5 ore certificate dalla AUSL di Bologna. Per quanto costituisca una forzatura e una stridente stonatura rappresentare con il "*tempo dell'orologio*"<sup>1</sup> ciò che è meglio e più propriamente percepibile con il "*tempo della vita*", per ragioni di completezza è necessario rendere conto pure di quest'ultimo rilievo quantitativo.

La partecipazione diretta ad alcune delle attività maggiormente significative, organizzate e gestite *intramoenia* dalla direzione socio-sanitaria, ha permesso di raccogliere informazioni e dati

---

<sup>1</sup> La nota distinzione è stata coniata da Henry Bergson, filosofo nonché premio Nobel per la letteratura nel 1927.

indispensabili alla stesura dell'elaborato. Ogni intervento, relazione interpersonale e osservazione avvenuta nel lasso di tempo considerato sono stati puntualmente annotati e registrati, secondo un criterio diacronico, in un diario personale che, ancorché non divulgabile, si è rivelato di estrema utilità al fine di ordinare, rievocare e sistematizzare entro una cornice organica i fattori gnoseologici acquisiti empiricamente. L'esperienza maturata e descritta nel quaderno dell'attività clinica appena menzionato è stata poi sottoposta a meta-revisione e gli spunti di carattere criminologico ivi emersi sono stati quindi raggruppati per aree tematiche delle quali si darà adeguato spazio nel prosieguo dello scritto.

È bene tuttavia precisare, sin dalle presenti note introduttive, che risulterà assolutamente impossibile esprimere in parole alcuni fra i più importanti, preziosi e perturbanti momenti vissuti a stretto contatto con gli uomini e le donne conosciuti durante le ore trascorse tra le pareti della REMS di via Terracini.

Le sensazioni profonde, i forti contrasti che talvolta investivano lo stato d'animo e le emozioni più intense provate in quel luogo, hanno natura subitanea, transeunte e non si lasciano facilmente codificare dalle convenzioni linguistiche. Solo l'intuizione estemporanea del singolo è in grado di coglierle, di percepirle, ed esse abiteranno per sempre la sua "*Vergangenheit*"<sup>2</sup>.

Al termine di questa premessa si ritiene giovevole ricordare che il presente lavoro costituisce l'epilogo di un percorso formativo, coerente e teleologicamente orientato, cominciato a partire sin dal primo anno di specializzazione presso la citata Scuola di Scienze Criminologiche. Esso ha avuto come fine l'esplorazione di quella zona grigia della criminologia in cui ambito psichiatrico e penalistico giungono necessariamente, forsanche pericolosamente, ad intersecarsi. Così, le ricerche effettuate nel corso del primo e del secondo anno, e sfociate rispettivamente in un *project work* dedicato all'imputabilità e in uno alla pericolosità sociale, formano il complesso teorico di riferimento, i pilastri concettuali irrinunciabili per la comprensione della tesi, alla stregua delle membra e degli organi appartenenti ad un unico *corpus*.

Trattandosi di un argomento particolarmente complesso da presentare, essendo inevitabile a tale scopo il coinvolgimento di una molteplicità di discipline diverse, si farà necessariamente largo uso di note esplicative a fondo pagina. Anche se così operando si tende a conservare l'essenza dello scritto all'interno dell'impianto principale dell'elaborato, rendendo la lettura più snella e perciò scorrevole, si suggerisce sin d'ora di tenere ben in considerazione le didascalie dirette a raggiungere una comprensione più esaustiva del tema.

---

<sup>2</sup> Espressione tedesca, il cui significato italiano può essere reso soltanto mediante la seguente perifrasi: 'esperienza passata che ci portiamo appresso, che rivive in ogni istante del nostro vissuto attuale'.

## Dalle origini all'Illuminismo

Nella società occidentale la follia non è sempre stata considerata un problema da arginare, un corpo estraneo da emarginare, un male da espellere se non addirittura sradicare.

Michel Foucault, nel suo celeberrimo e rivoluzionario "Storia della follia nell'età classica" sostiene che fino alla definitiva scomparsa della lebbra, databile in un intorno più o meno esteso del XVII secolo, il discorso relativo alla gestione pubblica dell'*insania mentis* non era avvertito dalle autorità del tempo.<sup>3</sup> Basti ricordare che, secondo i dettami del diritto canonico, i quali in epoca pre-illuminista venivano applicati pure nella sfera secolare data la forte commistione tra ambito spirituale e temporale, al folle veniva riservato un trattamento di favore.

Considerata quindi la coincidenza fra reato e peccato, quest'ultimo non poteva essersi perfezionato in carenza o in assenza di una libera volontà e intenzione di deviare dai precetti cristiani, ciò in accordo con l'antico apoftegma "*nihil volitum nisi praecognitum*",<sup>4</sup> niente è voluto se non è prima conosciuto.<sup>5</sup>

Salvezza e caduta peccaminosa, ortodossia e perdizione sono, per una mente folle, vie indistinte e indistinguibili lungo le quali il soggetto non è in grado di orientare rettamente il proprio debole e deprivato libero arbitrio. Così un eretico folle non era punibile, in accordo con il canone della Chiesa, in quanto in primo luogo egli risultava inidoneo in concreto a perfezionare il peccato rimproverabile in astratto. In secondo luogo, la punizione non avrebbe necessariamente sortito alcun effetto sulla sua eventuale redenzione, essendo egli stesso imperfetto e dannato dalla nascita, quindi incapace di accogliere integralmente Dio nella propria anima, ovvero di giungere ad una piena e consapevole conversione del peccato compiuto in funzione soteriologica.<sup>6</sup>

Famoso, a questo proposito, il caso che vide coinvolto il pensatore Tommaso Campanella (1568-1639), il quale fingendosi pazzo riuscì a scampare alla pena prevista per gli eretici poiché in difetto di discernimento.<sup>7</sup>

Sempre Foucault ci informa che, una volta debellata la peste, rimase però il problema dei lebbrosari.

3 Cfr M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, pag. 5 e ss, B.U.R., 1976: "(...) Poveri, vagabondi, corrigendi e 'teste pazze' riassumeranno (a partire dal XVII secolo, n.d.r.) la parte abbandonata dal lebbroso (...)".

4 Il concetto, di matrice canonistica, costituisce l'architrave del principio di irretroattività della legge penale su cui si reggono tutti i sistemi penalistici di derivazione liberal-democratica.

5 Vedi, fra i tanti, A. Padoa-Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, pag. 35 e ss. Mentre, per approfondire la dimensione teologica su cui si fonda la teoria c.d dell'*actus humanus*, si veda su tutti Sant'Agostino, *De libero arbitrio*, e San Tommaso, *Summa theologiae*

6 Si veda, a tale riguardo, l'insegnamento 1857 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che recita: "Perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni: « È peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con **piena consapevolezza e deliberato consenso** »"

7 Vedi U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, pag. 6 e ss

Gli edifici, i luoghi, liberati dalla presenza degli infetti di lebbra si prepararono ad accogliere altre forme di scandalosa sofferenza. Così gli spazi lasciati vuoti dai lebbrosi vennero presto occupati da pazzi, emarginati e comunque da tutta quella vasta gamma di persone sgradite alla società dei virtuosi. Al fine di creare la più potente delle barriere, quella che separa il "noi" dal "loro", le costruzioni e le aree non furono dismesse bensì adibite a ricovero per la segregazione e il contenimento degli insani di mente, in modo che essi non potessero vulnerare con condotte di vita scellerate e viziose la parte sana del resto della popolazione.

L'Illuminismo rappresenta l'Età dei Lumi, quelli della Ragione, vale a dire la caratteristica di ogni essere umano, la quale su tutto è in grado di far luce. Tuttavia ciò che viene dichiarato per fede non tiene conto dei fatti e i dogmi sono spesso indigesti alla realtà: là dove si postulò la presenza ubiquitaria e intelligente della luminosità razionale, emerse con forza l'oscurità perturbante del pregiudizio. Chi non si comporta secondo i moderni articoli della religione razionalista è iscritto nella cerchia dei nuovi eretici, vale a dire di coloro i quali per scelta decidono di separarsi *radicitus* dal proprio nucleo originario, dalla propria retta fisiologia.<sup>8</sup>

Si impone allora una decisione altrettanto radicale. Il delinquente, per volontà e coscienza dell'atto anti-giuridico, i.e. irrazionale, ha deliberato di fuoruscire dalla comunità delle persone ragionevoli, dei normali, degli individui che non rinnegano la loro costituzione razionale, l'unica forgiante l'universalità dell'umano in senso stretto. Ma persino il fanatismo deve trovare una soluzione a ciò che non rientra deduttivamente e rigidamente nei propri schemi architettonici. Gli illuministi dovettero affrontare la questione della follia, sempre evitata dal previgente regime, regolato come suddetto dai canoni della religione cristiana, e subspecie cattolica. Il nodo venne sciolto grazie al ricordo del lascito teorico e concettuale ricevuto dal diritto canonico che, per sua propria fisica, aveva scisso il reale in un dualismo tanto incontrovertibile quanto interagente: il mondo spirituale e quello mondano, l'anima e il corpo, la città di Dio e quella degli uomini, la rettitudine cristiana e la perversione diabolica.<sup>9</sup> Il cristianesimo inventò per l'Occidente il dispositivo della dualità comportamentale, etica e morale, sconosciuto al periodo pre-cristiano, le cui fondamenta risalgono al sempiterno confronto fra il Bene e il Male: e a questo comodo apparato interpretativo della vita nessuno, nemmeno le ideologie sedicenti atee, ha mai più potuto rinunciare.

Allo stesso modo gli uomini del XVII secolo separarono l'universo dei devianti in due categorie: i rei folli e i folli rei. Tali consociati avevano tenuto condotte contrarie alla Ragione, ovvero avevano abbracciato la follia al posto della razionalità, entrando quindi in conflitto con la Legge che da quest'ultima deriva secondo un criterio di ferrea consequenzialità logica, e perciò entrambe le classi

<sup>8</sup> Vedi F. Gandolfi, *Il problema dell'imputabilità*, pag. 10 e ss

<sup>9</sup> Vedi Sant'Agostino, *De civitate Dei*



necessitavano di essere sottratte ai rapporti con la società dei normali.

Al reo folle il carcere, al folle reo il manicomio: un tempo magazzino per lebbrosi, ora deposito di pazzia. Da qui nasce quel ramo della scienza medica che un tempo veniva chiamato frenologia e oggi nominiamo psichiatria. Dato che il figlio trattiene però inconsapevolmente nel proprio patrimonio genetico i tratti caratteristici dei progenitori, non si stupisca se ancora ai nostri giorni l'agire psichiatrico è più propenso, forse più adeguato, ad obbedire ad una logica custodiale e contenitiva piuttosto che ad una promessa curativa di presa in carico, di terapia, di recupero del disagio mentale e sociale. Che si tratti di catene, di camicie di forza, di elettroshock, di facile farmacoterapia, lì è la genealogia di questa disciplina sanitaria, lì va rinvenuta la sua base esistenziale. E, come si è già avuto modo di accennare a proposito del rapporto fra Illuminismo e Medioevo cristiano, è impossibile che un ramo cresca rinnegando integralmente le radici che lo nutrono e che gli hanno consentito di crescere.



## **La questione manicomiale nell'Europa del XIX secolo**

Sul finire del XVIII secolo, recuperato lo slancio sentimentale così ben rappresentato dagli ideali rivoluzionari di libertà, di eguaglianza e di fraternità, i quali in parte contribuirono a scardinare la sclerotica dicotomia di stampo illuminista che voleva nettamente contrapposte ragione e follia, si affacciarono sulla scena tre individui. Essi cambiarono per sempre il volto all'impostazione psichiatrica tradizionale, benché quest'ultima purtroppo persista, *mutatis mutandis*, nelle concezioni e nell'abito mentale di molti psichiatri anche dei nostri giorni.

I loro nomi sono: Philippe Pinel (1745-1826), Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840) e Vincenzo Chiarugi (1759-1820). Considerata la vasta e profonda influenza che il pensiero di questi giganti ebbe sull'evoluzione del movimento psichiatrico in Europa, è bene riassumere per rapidi cenni la loro opera di genio.

Al fine allora di avvicinarci gradualmente alla situazione italiana attuale, comprendendo tuttavia l'imprescindibile essenza delle fasi storico-concettuali che l'hanno preceduta, è giovevole cominciare da una veloce disamina dei tratti comuni ai tre alienisti appena menzionati, per poi soffermarci un poco sulle biografie specifiche.

Anzitutto oggi li definiremmo polimati, stante la formazione estrosa e poliedrica, per la capacità di scandalizzare salutariamente le persone ad essi coeve nonchè per la complessa ed eclettica proposta elaborata, tanto innovativa che andò a scuotere tutti i campi del sapere illuminista, dal diritto all'economia, dalla fisiologia alla morale.

Pinel, Esquirol e Chiarugi erano difatti medici ma, come si usava ai loro tempi e fino a circa un secolo e mezzo fa, sui certificati di laurea veniva impressa accanto al titolo di medico la qualifica di filosofo. In linea con l'insegnamento ippocratico, tale dicitura era inserita per ricordare al *medicus* impegnato nel trattamento di un infermo, di prendersi cura integralmente della persona malata, perciò non solo dal punto di vista organicistico. Ebbene, ciascuno di questi straordinari interpreti della psichiatria concorse a costruire il modello di sviluppo di quello che qualche anno più tardi sarà denominato "*traitement moral*".<sup>10</sup> Tale indirizzo di pensiero psichiatrico fu per certi versi di molto anticipatore delle odierne concezioni umanitarie del malato di mente, in quanto volto al recupero sociale, non già alla mera contenzione dell'internato; alla comprensione della causa radicale del disagio psichico manifestato, non solo alla sua perpetua inibizione.<sup>11</sup>

10 F. Leuret, noto psichiatra francese, fu il primo a pubblicare nel 1840 un saggio intitolato "*Du traitement moral de la folie*", a cui si rimanda.

11 Ancorché si incapperebbe in una grave svista se si considerassero Pinel, Esquirol e Chiarugi quali antesignani della cultura psichiatrica fenomenologica che fiorì agli albori del 900'. Essi furono piuttosto sostenitori di una dottrina che potremmo definire "**organicismo moderato**", nel quale agli aspetti anatomico-patologici interessanti il cervello

Essi inaugurarono, intraprendendola effettivamente, la via lunga e impervia della presa in carico del malato psichiatrico, da contrapporre a quella facile e comoda che vede nell'isolamento del disadattato il modo principale per sbarazzarsene, ahimè tuttora molto in voga presso talune scuole psichiatriche forgiati poi i futuri professionisti della salute mentale.<sup>12</sup>

Infine, tutti e tre condussero le rispettive esistenze in una cornice storica, all'interno di un contesto socio-culturale in portentoso fermento. E loro stessi, per quel curioso fenomeno di reciprocità, di azione-reazione che lega la storia del Singolo alla Storia collettiva del mondo, favorirono quel movimento ideale, avanzando tesi talmente inedite ed ardite da poter essere considerate quasi spregiudicate nel tardo XVIII secolo.

D'altronde, se è vero che gli storici datano l'inizio dell'epoca contemporanea al giorno della presa della Bastiglia, vale a dire il 14 luglio 1789, è altrettanto giustificato guardare le teorie di Pinel, Esquirol e Chiarugi sull'intervento clinico in ambito psichiatrico, così all'avanguardia e visionarie nel loro cuore dogmatico, da restare in larga parte inattuati pure in Età Post-contemporanea.

Partiamo dunque da Philippe Pinel. Egli fu un medico, un filosofo nonché un economista francese la cui importanza nella storia delle idee, e di quelle psichiatriche in particolare, è legata ad un episodio accaduto nel 1793 presso Bicêtre, suburbio a sud di Parigi, del quale fu protagonista. La zona in discorso era difatti tristemente nota per l'asylum che ospitava, e nel quale veniva rinchiusa la maggior parte della popolazione reietta di Francia. Ebbene, in quell'anno, il giovane Pinel trovò il coraggio, l'audacia, di svincolare dalle catene di ferro con le quali erano trattenuti, gli internati di quella spettrale struttura nosocomiale parigina. Il gesto gli costò quasi un vero e proprio linciaggio da parte della cittadinanza preoccupata per la propria sicurezza, ora minacciata da una massa di folli letteralmente scatenati.<sup>13</sup> A Pinel si deve anche l'attenzione, precorritrice dell'odierna disciplina neuroscientifica, sulla correlazione tra struttura anatomo-patologica del cervello e sintomatologia

---

spettava comunque la rilevanza primaria nella diagnosi e nel trattamento del malato di mente. Meno enfaticamente si può allora affermare che questi tre psichiatri intuirono l'importanza di affiancare alle tradizionali pratiche terapeutiche anche cure a contenuto relazionale e sociale.

12 Il riferimento è agli esponenti della cosiddetta *psichiatria descrittiva*, il cui preminente scopo pratico consiste nell'inquadramento entro codici alfa-numeriche del soggetto clinicamente osservato, giungendo così a ridurre la persona al disturbo specifico del quale è portatrice.

13 Pur se molto critico nei confronti di Pinel, M. Foucault, nel già citato *Storia della follia nell'età classica*, scrisse a pag. 78:

*"Il momento in cui la giurisprudenza dell'alienazione diviene la condizione pregiudiziale di ogni internamento è anche il momento in cui, con Pinel, sta nascendo una psichiatria che per la prima volta pretende di trattare il folle come un essere umano. Ciò che Pinel e i suoi contemporanei sentiranno come una scoperta sia della filantropia che della scienza, non è in fondo che la riconciliazione della coscienza separata nel diciottesimo secolo. L'internamento dell'uomo sociale viene predisposto nell'interdizione del soggetto giuridico: ciò significa che per la prima volta l'uomo alienato è riconosciuto come incapace e come folle; la sua stravaganza, percepita immediatamente dalla società, limita, ma senza annullarla, la sua esistenza giuridica. Con ciò stesso, sono riconciliati i due usi della medicina: quello che tenta di definire le strutture sottili della responsabilità e della capacità, e quello che aiuta solamente a far scattare il decreto sociale dell'internamento."*

psicopatologica.<sup>14</sup> Lo stesso tema verrà poi ripreso e ampliato dall'opera magna dello psichiatra tedesco Wilhelm Griesinger.<sup>15</sup>

Pinel fondò una vera e propria scuola di pensiero e così, una volta raggiunta l'età della vecchiaia, un proprio allievo gli subentrò alla direzione dell'asylum. Questi non si limitò a recepire la guida amministrativa della struttura manicomiale ma mostrò interesse e capacità nell'apprendimento e soprattutto nell'approfondimento delle teorie psichiatriche elaborate dal più anziano maestro: il suo nome era Esquirol.

Destinato, al pari del celebre mentore, dapprima ad un'importante carriera in qualità di cultore del diritto canonico, fu in seguito costretto ad intraprendere ben altra carriera a causa delle fiammate rivoluzionarie anticlericali che incendiarono la Francia dell'89'. L'appena diciassettenne Esquirol decise allora di dedicarsi agli studi medici, in ispecie a quelli frenologici così, dopo soli dieci anni, divenne direttore di una famosa casa per alienati che, per via degli alti costi delle cure ivi offerte, era frequentata solamente da facoltosi personaggi del tempo bisognosi di quel tipo di assistenza.<sup>16</sup>

Oltre alle indubbie doti di clinico, forse addirittura superiori a quelle di Pinel in termini di acribia descrittiva,<sup>17</sup> ad Esquirol vanno riconosciuti principalmente due meriti. Il primo è quello di aver attuato un metodo di indagine comparativo circa il trattamento dei malati di mente. Ciò è testimoniato dai numerosi viaggi in vari Paesi europei effettuati dallo psichiatra francese al fine di comprendere le diverse strategie pubbliche promosse dalle diverse autorità nazionali per cercare di gestire il problema della follia. Da tali visite Esquirol dedusse, e questa costituisce la seconda benemerita che gli va attribuita, l'imprescindibilità di operare non già a livello individuale bensì istituzionale. Perciò egli contribuì energicamente e con proprio impegno personale a definire il quadro concettuale di riferimento che confluì nella legge francese sulla alienazione del 1838 che porta il suo nome.<sup>18 19</sup>

L'ultima nota biografica rimasta da studiare è quella del nostro Vincenzo Chiarugi.

Figura estrosa del Granducato di Toscana guidato dal genio illuministico di Pietro Leopoldo<sup>20</sup>, il

14 Vedi G. Guaraldi, *Psicologia, psicopatologia, psichiatria*, pag. 87

15 Per un approfondimento si consiglia la lettura di W. Griesinger, *Mental pathology and therapeutics*, New York, WILLIAM WOOD & COMPANY, 1882

16 Tra i quali va ricordato il fondatore dell'indirizzo filosofico detto del Positivismo, Auguste Comte, che vi soggiornò a seguito di un tentato suicidio.

17 Per un approfondimento relativo al metodo diagnostico dell'autore, si veda l'opus magnum di J. D. Esquirol, *Des maladies mentales, considérées sous les rapports médicaux, hygiénique et médico-légal*, in cui ampio spazio è riservato allo studio delle manie, ciascuna ben individuata e accuratamente presentata dall'alienista.

18 *Loi Esquirol sur les aliénés du 30 juin 1838*, poi implicitamente abrogata dalla *Loi du 27 juin 1990 sur l'hospitalisation psychiatrique sans consentement*. La legge ispirata da Esquirol è dunque rimasta in vigore in Francia per un periodo di 152 anni.

19 La normativa francese è stata tratta dalla Gazzetta Ufficiale del Paese di riferimento: <https://www.journal-officiel.gouv.fr/>

20 Vedi A. Padoa-Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, pag. 421 e ss

quale può ben ascrivere nel più vasto movimento dei Lumi che contraddistinse quasi interamente il XVIII secolo, sarebbe riduttivo e probabilmente sbagliato annoverare l'originalissimo contributo di idee offerto da Chiarugi in una generica corrente filosofica, ancorché straordinaria, come fu l'Illuminismo. Anzitutto perché il medico-filosofo nonché archiatra empolesse, a differenza di quanto evidenziato sopra a proposito di Esquirol, non avvertì mai il bisogno di abbandonare la propria terra d'origine, la Toscana, per approdare ad una visione razionale e universalistica del mondo così come dettato dalla digià più volte citata dottrina progressista dell'epoca. All'opposto, è possibile affermare che la complessiva opera riformatrice di Chiarugi vada letta proprio all'interno di quel particolare contesto culturale italiano, di quella specifica cornice storica, sociale e geografica. Egli servì infatti per tutta la vita il nosocomio fiorentino di Santa Maria Nuova e quello aggregato di Santa Dorotea nel quale, nonostante la legge leopoldina del 1774 promulgata con l'intento astratto di edificare un nuovo e più umanitario modello di relazione tra il malato di mente e l'istituzione totale, i ricoverati versavano in condizioni igienico-sanitarie estreme e in cui il tasso di mortalità dei degenti era straordinariamente elevato.

Abilissimo clinico, Chiarugi sintetizzò l'articolata esperienza medica cumulata nel corso della sua vita professionale in un'opera in tre tomi intitolata "Della pazzia in genere e in specie" che rappresenta, assieme al "Regolamento dei Regi Spedali di S.Maria Nuova e di Bonifazio", una delle più importanti testimonianze storiche sulla storia delle istituzioni psichiatriche in Europa.

Volendo tratteggiare brevemente ma in modo esaustivo i due testi redatti dallo psichiatra toscano, grazie ai quali oggi possiamo immaginare la triste e dura realtà con la quale egli dovette confrontarsi, si può affermare che mentre il primo libro citato costituisce un tentativo davvero ben riuscito di inserire entro un sistema teorico tutto ciò che di significativo era stato osservato e ascoltato ovvero empiricamente appreso dall'autore, il secondo è una raccolta dettagliata delle disposizioni organizzative interne all'ospedale.

Dalla lettura congiunta degli scritti emerge una situazione terrificante: i malati, la cui amministrazione era affidata ad uno sparuto gruppo di operatori più o meno improvvisati, sopravvivevano letteralmente "in ceppi" immersi nella sporcizia ed in un immondo e totale stato di incuria e emarginazione. Giova forse ricordare che per i pensatori illuministi tutti coloro i quali non erano adatti, o non si adeguavano, a vivere secondo i canoni della Ragione, costituivano una sorta di incrinatura dell'architettura razionale generale sulla quale poggiava l'intero loro sistema ideale. I malati, in quanto scandalosi, necessitavano perciò di essere rimossi ed emarginati ma l'operazione doveva essere svolta non secondo le regole proprie dei secoli bui bensì seguendo nuovi e moderni criteri razionanti. In verità, tuttavia, le persone internate in questi luoghi dell'orrore, a dispetto

delle eleganti proclamazioni legislative, continuavano a condurre esistenze nefande e miserabili, dal momento che concretamente non venivano assegnati loro nemmeno i mezzi e le risorse idonee per vivere con il minimo di dignità e di decoro che spetterebbe ad un qualsiasi essere vivente.

Durante l'intera sua esistenza Chiarugi cercò di migliorare le condizioni degli internati, ad esempio richiedendo alle autorità maggiori risorse umane al fine di garantire più salubrità e attenzione alle esigenze dei pazienti, oppure pretendendo che i degenti venissero suddivisi in base alla tipologia e alla gravità dei sintomi che presentavano (basti pensare che prima della denuncia di Chiarugi potevano trovarsi rinchiusi negli stessi spazi tanto persone affette da morbi cutanei quanto autentici "furiosi", per usare una delle espressioni mediche in voga all'epoca dei fatti).

Chiarugi, in conclusione, fu uno strenuo sostenitore dell'idea secondo la quale il trattamento etico dei malati psichiatrici non solo si impone come imperativo categorico e come unico *modus agendi* dell'operatore sanitario, ciò per intuitive e basiche ragioni umanitarie, ma rappresenta contemporaneamente *ex se* la prima, essenziale forma di intervento terapeutico del disagio psichico. Dall'esposizione, per quanto sintetica, delle biografie particolari di alcuni fra i principali protagonisti della scienza psichiatrica a cavallo tra il XVIII e XIX secolo, si può da ultimo comprendere come questa disciplina si intrecci necessariamente con rami sapienziali che solo apparentemente si distinguono da essa, quando invece questi rappresentano soltanto aspetti diversi di uno stesso fenomeno. Il rimando costante nelle pagine precedenti è al potere della norma<sup>21</sup>, nonché alle condizioni ambientali che lo rendono esercitabile.

Ecco perciò affiorare talora concetti e figure lontane dalla medicina e più vicine all'universo semantico del diritto<sup>22</sup>, talaltra le idee espresse tornano al loro luogo originario e parlano quindi il linguaggio nosografico. Ciò che deve allora essere chiaro al termine di questo capitolo storico è che nell'analisi dell'Uomo i settarismi dovrebbero essere banditi in quanto ciascun sapere umanistico è

---

21 Se si accetta, come definizione di Diritto, quella di "**meccanismo dinamico di trasmissione del potere conforme a predeterminate procedure**", allora è intuitivo comprendere come esso si ponga alla stregua di una *alma mater* di tutte le discipline interessate allo studio dei fenomeni sociali in senso lato. Tale affermazione è comunque storicamente incontrovertibile, stante la primogenitura spettante all'universo giuridico nei confronti di qualsiasi altro sistema analitico. Ma lo è anche se si considera che la maggior parte degli esponenti di spicco di settori diversi dal *ius*, seppur contigui ad esso, provengono da una formazione di carattere giuridico. Gli esempi di giuristi contemporanei divenuti celebri in altri ambiti del sapere possono essere numerosi: J. Schumpeter (economia), M. Weber (sociologia), N. Luhmann (teoria dei sistemi), G. Mosca (politologia), T. Mommsen (storia antica), L. Vygotskiy (psicologia dello sviluppo), G. Tarde (psicologia sociale), eccetera.

Volendo poi ampliare la prospettiva ad epoche pre contemporanee, l'elenco dei giuristi sarebbe sterminato: da Petrarca a Boccaccio, da Leibniz a Pierre de Fermat e Francesco Bacone, da Francesco Guicciardini a Giambattista Vico, da Goethe a Tocqueville, e così via.

22 Celebre fu il caso del processo alle cosiddette "Streghe di Salem" che, a partire dal 1692, vide coinvolte diverse donne della cittadina del Massachusetts. Le vittime di questo caso giudiziario vennero sottoposte a procedure di carattere inquisitoriale: esse avevano dato segni di squilibrio psicofisico, probabilmente compatibili con una qualche forma di isterismo collettivo derivante da una compromessa situazione socioeconomica e da una lettura in chiave mistico religiosa del declino stesso.



solamente il portatore di un punto di vista particolare e necessariamente soggettivo sul mondo della vita, sul *Lebenswelt*, ed è sempre destinato per sua propria fisica a confluire senza soluzione di continuità in un altro ambito ad esso contiguo: l'essere umano è costitutivamente polimorfo, e gli studi che hanno esso come oggetto precipuo della loro analisi devono altresì adattarsi a questa realtà multiforme e dotarsi quindi di un complesso e variegato apparato analitico-categoriale.<sup>23</sup> Chi volesse negare la parentela strettissima tra, ad esempio, storia del diritto, storia della psichiatria e storia delle religioni, tra scienza giuridica, filosofia morale e psicologia, finirebbe per ignorare l'incessante interazione di tali forze dinamiche interne a qualsiasi sistema bio-psico-sociale, inoltre tralascerebbe colposamente di considerare lo schematismo latente e trascendentale che muove la macchina antropologica, tentando invano di convogliare entro uno spazio interpretativo angusto una forza ermeneutica che gli risulterebbe prima o poi irresistibile.

---

<sup>23</sup> Per una riflessione sul punto, si veda L. Tolstoj, *Guerra e Pace*, II parte, Classici Garzanti

## ***La situazione in Italia tra il XIX e il XX secolo***

Chiarugi morì nel 1820, quasi trent'anni prima delle Guerre di Indipendenza che avrebbero portato alla nascita dello Stato italiano nel 1861. Questo è lo sfondo geo-politico che bisogna sempre ricordare e in cui vanno collocate le particolari vicende che interessano l'evoluzione storica delle istituzioni psichiatriche del nostro Paese il quale, all'epoca del brillante frenologo toscano, era ancora ben lungi dall'essere nazione. L'istituzione psichiatrica, difatti, altro non è se non una *species* del più ampio *genus* comprendente il complessivo sistema istituzionale di uno Stato, a sua volta influenzato e determinato dalla rete di rapporti politici esistente in un certo tempo e in un dato luogo. Non considerare tali condizioni al contorno significa commettere un grave errore di prospettiva che rende fuorviante l'intera successiva analisi sul tema: si potrebbe addirittura affermare che di questo assunto teorico dovrebbero farsi carico in prima istanza gli addetti che operano su di un piano strettamente clinico. Questa mia posizione ha trovato conferma anche nel corso della esperienza avuta presso la REMS di Bologna. Confondere difatti la farmacoterapia con la totipotenza farmacologica equivale a pensarsi gli eredi occidentali di quelle tecniche magico-rituali proprie dello sciamanesimo. Il farmaco è talvolta condizione necessaria alla cura, tuttavia non assume mai la funzione di condizione sufficiente della cura. Questo in quanto, come ripeteva spesso Rita Levi Montalcini seppur in tutt'altre circostanze, "non si può mettere il chiavistello al cervello".

Prima dell'Unità d'Italia ciascuno dei quattordici Stati di cui era costituita la penisola normava in modo autonomo il diritto privato, il diritto criminale, il diritto amministrativo, ecc., e gestiva secondo propri criteri la disciplina relativa ai folli, ai mentecatti e ai dementi, in base alla partizione usualmente adoperata a quel tempo. In questa sede, però, l'obiettivo non è quello di esplorare approfonditamente i singoli ordinamenti preunitari<sup>24</sup>: quanto riferito sopra può comunque essere sufficiente per dare la cifra di come la situazione fosse aggrovigliata e confusa, per non dire iniqua, stante l'estrema variabilità applicativa e quindi l'inconsistenza del principio della certezza del diritto.<sup>25</sup>

Alla multiforme, variegata reazione giuridica nei confronti della pazzia non corrispondeva un'altrettanta moltitudine di vedute e di risposte sull'argomento per quanto riguarda la scienza medica.

---

<sup>24</sup> Per approfondire l'argomento si veda R. Canosa, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, pag. 18 e ss

<sup>25</sup> Il medesimo *status* di, ad esempio, mentecatto, poteva comportare un trattamento assai difforme in relazione al territorio in cui risiedeva il soggetto. E ciò benché la distanza spaziale misurabile in chilometri fosse davvero minima.

Nell'Europa della metà del XIX secolo la dottrina di gran lunga più seguita era difatti quella organicistica che poteva, a seconda della peculiare prospettiva del singolo studioso, assumere una declinazione più o meno temperata, ovvero mitigata da interventi non solo a carattere strettamente medico ma altresì a sfondo sociale, morale e relazionale.<sup>26</sup>

Intorno alla seconda metà dell'800' si assiste poi ad un altro fenomeno particolare, che è davvero degno di nota. Per la prima volta nella storia europea gli psichiatri, influenzati dal "Corso di filosofia positiva" di Comte<sup>27</sup>, non si contentano più di curare i malati di mente ma cominciano a sviluppare curiose teorie in ambito criminale. In questo periodo psichiatria e diritto penale generano un nuovo e autonomo campo di ricerca, l'antropologia criminale,<sup>28</sup> ibrida nel linguaggio e nei contenuti.

Il nome che spicca, perlomeno per quanto riguarda la realtà italiana, è certamente quello di Cesare Lombroso (1835-1909) il quale, con la teoria concernente la fisica dell'uomo delinquente, orientò radicalmente in senso natural-deterministico il dibattito pubblico e scientifico attorno alla questione del reo affetto da disturbi mentali.<sup>29</sup>

L'impostazione lombrosiana, a ben giudicare, non ha alcunché di innovativo o di così speciale da poter giustificare minimamente la celebrità che ha riscosso, e l'influsso che continua a esercitare tutt'oggi, verso taluni uomini di scienza.<sup>30</sup> Vero è che gli esseri umani sono tutti seguaci inconsapevoli del principio di parsimonia, per cui prediligono enormemente ciò che si presenta come lineare e quindi semplice da acquisire, a ciò che di contro è tortuoso e richiede fatica e lavoro per essere compreso. Inoltre le persone accordano con più naturalezza le loro simpatie a quei discorsi, a quelle teorie, che sono in grado di comprendere e spiegare qualsiasi fenomeno entro meccanismi rigidi di causa ed effetto. Mentre i ragionamenti poco apodittici, quelli che riconoscono una certa sovranità al caso ovvero all'incommensurabile, spesso non sono ben digeriti dagli studiosi e perciò risultano altrettanto di frequente espulsi dalle memorie collettive di ogni tempo. D'altronde le persone per sopravvivere, soprattutto per farlo senza troppi inciampi, hanno bisogno di certezze,

26 Vedi R. Canosa, *Storia del manicomio in Italia dall'unità a oggi*, pag. 49 e ss

27 Il bizzarro personaggio a cui si deve la codificazione del pensiero positivista, e che è già stato presentato nelle pagine dedicate ad Esquirol. L'uomo era infatti uno squilibrato totale e cercò di essere curato dal famoso allievo di Pinel. Le sue idee, ancorché allucinate, nondimeno fecero breccia nel mondo della cultura del tempo, influenzando tutta l'evoluzione del pensiero filosofico e scientifico sino ai primi decenni del XX secolo.

28 La parola "criminologia", coniata da Garofalo, risale al 1885, ovvero all'anno di pubblicazione del testo da egli intitolato per l'appunto con questa espressione.

29 *L'uomo delinquente* è anche il titolo di una delle opere più famose dell'antropologo e psichiatra veronese. Allo scritto omonimo si rimanda quindi per ulteriori approfondimenti sul tema.

30 Vedi su tutti J. Norris che nel suo libro *Serial Killers: The Growing Menace*, Doubleday, 1988, divenuto un *must* per tutti i cultori del genere, si fa promotore di un'idea neo-lombrosiana secondo la quale gli assassini seriali sarebbero tutti portatori di tratti encefalici bizzarri e straordinari (ad esempio l'ipotalamo) nonché produttori di una quantità di ormoni e altre sostanze biologiche fuori dalla media comune agli altri esseri umani.

Tali teorie, se non fossero pericolose nella loro disarmante semplicità, sarebbero commoventi almeno per l'ingenuità analitica dell'autore che le propugna.



non di dubbi, e di volta in volta concedono i loro favori al *dominus* che meglio appaga tale loro esigenza.

Queste considerazioni forse riescono in qualche modo a dar conto delle ragioni del successo delle teorie di Lombroso. Chi scrive si trova completamente d'accordo piuttosto con quanto riferito nei suoi diari, a proposito della figura del frenologo, da Leone Tolstoj, il quale descrisse laconicamente il già famoso scienziato che gli fece visita nella giornata del 15 agosto 1897 come "*un vecchietto limitato, ingenuo*".<sup>31</sup>

Al pari di Pinel, che ebbe come precipuo continuatore della propria scuola Esquirol, Lombroso allevò comunque vari discepoli, tra i quali ne vengono ricordati in particolare due nella storia del pensiero criminologico: Enrico Ferri (1856-1929) e Sante De Sanctis (1862-1935).

Sono dell'avviso che senza questi due personaggi Lombroso sarebbe stato presto o tardi dimenticato, perciò si ritiene conveniente dare qualche ragguaglio ulteriore sulle loro vicende personali con l'obiettivo di mostrare le ragioni di quanto appena detto.

Dopo essersi formato alla scuola di antropologia criminale di Lombroso, Ferri (che nel frattempo si era laureato in Giurisprudenza)<sup>32</sup> decise di abbandonare l'impostazione medico-naturalistica di causazione del crimine elaborata dal maestro, per concentrarsi sui fattori criminogenici sociali ed economici.

Tale sovvertimento di prospettiva analitica, tuttavia, non deve far pensare a un rovesciamento della sintesi criminologica di stampo lombrosiano: tutt'altro. Ferri difatti non rinnegò mai quanto appreso dai precedenti studi antropologici, quindi nelle sue opere non rinuncia a far un uso massiccio della costruzione deterministica del crimine.<sup>33</sup> Si può dire, piuttosto, che alunno e mentore giunsero alle stesse conclusioni fissando premesse differenti, e ciò in linea con le rispettive formazioni: se sono dati i fattori A, B, C biologici (per Lombroso); X, Y, Z socio-economici (per Ferri), allora non c'è spazio per la facoltà di autodeterminarsi del singolo individuo. Si avrà, secondo una legge ferrea di consequenzialità, questo o quest'altro evento delittuoso.

Se cioè a Lombroso interessavano i connotati bio-psicologici del reo, Ferri arrivò invece a qualificare questi ultimi come meri prodotti ambientali, e ciò in perfetta consonanza con la dottrina socialista del diritto.

Non va dimenticato difatti che Ferri ebbe ad autoproclamarsi discepolo ortodosso di Carlo Marx; allora non deve stupire l'idea fatta propria dall'autore di poter studiare i fenomeni sociali adoperando lo strumentario scientifico tipico delle, e mutuato dalle, discipline fisiche. Da questo

31 Vedi *Lev Nicolaevic Tolstoj - I Diari*, writingshome.com, pag. 309

32 Vedi anche *La pericolosità sociale*, mio, pag. 13 e ss

33 Vedi, su tutte, l'opera più famosa del Ferri: *Sociologia criminale*

deriva la concezione del delitto quale pura risultante fenomenologica di plurimi nonché concordanti elementi sociali: essi si combinano quasi meccanicamente e così il singolo, deprivato di una propria autonomia decisionale, appare necessitato a delinquere.

Certo, va riconosciuta a questo pensatore la benemerita di aver introdotto nel diritto penale l'idea che gli atti del singolo non siano indipendenti dalle condizioni al contorno in cui egli concepisce e mette in pratica i propri propositi. Tuttavia un conto è sostenere che l'ambiente, in qualche misura, influenza la condotta dell'agente; tutt'altro discorso è invece asserire che il contesto rappresenta la leva di per sé necessaria e sufficiente al prodursi di un atto, lecito o illecito che sia. L'immagine dell'individuo oppresso dai fattori socio-economici, e quindi sostanzialmente irresponsabile del proprio operato, altro non è però se non una derivazione penalistica del socialismo giuridico. Vediamo in che modo.

È arcinoto come gli aderenti a questo indirizzo reputino, per dirlo con la fraseologia tipica della suddetta scuola, la sovrastruttura (le idee) dipendente dalla struttura (i concreti rapporti di forza fra le classi). Perciò sono le relazioni economiche e sociali, in accordo con questa impostazione, a muovere i fili del diritto (le idee giuridiche) e se si intende modificare quest'ultimo bisogna prima incidere sulle prime. Per riuscirci, ovviamente, occorre passare per la politica la quale, nella tradizione socialista, si confonde con la sfera giuridica. Il diritto è eterodiretto dalla ragione socialista, e serve unicamente ai fini di questa, senza propri spazi di autonomia concettuale e epistemologica.

Schematizzando, quindi, è possibile affermare che:

- 1) nell'ideologia socialista "socialismo" e "socialismo giuridico"<sup>34</sup> coincidono, sono cioè i membri di una stessa equazione, in quanto politica e diritto sono assolutamente giustapponibili (poiché entrambi dati sovrastrutturali);
- 2) il diritto (sovrastruttura), a sua volta è emanazione dei rapporti socio-economici (struttura) storicamente instauratisi fra le classi sociali (ridotte com'è risaputo a due: classe dominante e proletariato);
- 3) il proletariato è una classe sociale in cui il singolo individuo viene riconosciuto se, e in quanto, esponente di detta collettività. Perciò egli è considerato deviante solo nell'ipotesi in cui si distacchi dai compiti sociali che gli sono affidati: fare la rivoluzione per rovesciare i rapporti di forza vigenti; permettere al proletariato di occupare il posto che la Storia gli ha riconosciuto; divenire classe dominante.

In tutti gli altri casi di compimento di atti antiggiuridici, in base agli articoli di fede socialista,

<sup>34</sup> La considerazione è banale. Ad ogni modo, per una presa di coscienza completa sul tema in discorso, si veda ad esempio V. Barsotti, V. Varano, *La tradizione giuridica occidentale*, pag. 198 e ss

l'illegittimità perciò non sussiste, dal momento che il Diritto lesa è il diritto della classe borghese alla quale manca il titolo per imporre le proprie regole alla società poiché essa non rappresenta la classe dominante legittima. I giuristi medievali l'avrebbero definita tirannide *ex defectu tituli*.

Allora, e così si può "chiudere il cerchio" del ragionamento, l'appartenente al proletariato è da ritenersi o irresponsabile o giustificato a porre in essere condotte giudicate *contra legem* e questo solo perché la classe che ha prodotto quel tipo di norma incriminatrice è essa stessa illegittima. E' la conformazione socio-economica che, essendo sbagliata, ha indotto il proletario a infrangere l'ordinamento. Se la società, di contro, avesse avuto una configurazione socialista egli non avrebbe di certo commesso alcun delitto. E anche qualora lo avesse perpetrato, non sarebbe stato qualificato come delinquente bensì come deviante (equivalenza del giuridico col politico). Rispetto a cosa? Rispetto al compito che la Storia gli ha assegnato, vale a dire lottare per l'affermazione del proletariato come classe dominante. Il singolo in questa prospettiva scompare: è totalmente eterodiretto dallo scopo intrinseco del movimento storico, ed egli conta se, e nella misura in cui, si rende testimone con la propria esistenza di questo afflato escatologico.

Non a caso Ferri si laureò all'Università di Bologna con una tesi dal titolo, tanto ominoso quanto indicativo: "La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio".<sup>35</sup>

Divenuto professore di diritto criminale, come allora si usava chiamare l'insegnamento universitario di diritto penale (impartito in un'unica soluzione, quindi comprensivo di ramo sostanziale e procedurale), successivamente fondò assieme a Lombroso, a Garofalo e ad altri illustri criminologi una rivista in cui venivano esposte le più avanzate proposte positivistiche del tempo. Il periodico, denominato per l'appunto "Scuola Positiva", all'epoca riuscì ad acquisire notevole successo.

Non è possibile, a questo punto, scindere le idee di Ferri in veste di criminologo da quelle propugnate in qualità di eminente uomo politico attivo dello schieramento di estrema Sinistra.

Si è già avuto modo di sottolineare nelle pagine precedenti come la disamina del rapporto fra 'società'-'istituzione totale'-'folle reo' non possa prescindere da una considerazione, interagente e dinamica, delle varie componenti che muovono il consorzio umano nel suo complesso. Ebbene, la sociologia criminale elaborata da Ferri, debitrice del darwinismo sociale di Spencer e del determinismo antropologico di Lombroso,<sup>36</sup> non può essere colta fino in fondo se non la si inserisce all'interno del curioso socialismo giuridico a cui Ferri aderì sin da giovanissimo. Egli, che riuscì addirittura a farsi nominare Segretario del PSI in due distinte occasioni, e che fu anche direttore del

35 Le pagine di lettura sono parecchie, ci si aggira sulle 600, ma si consiglia comunque la scorsa di un qualche stralcio dello scritto per percepire il sapore positivistico che permea l'intera opera. L'autore, difatti, è dotato di un ingegno sottile e, se non si sta costantemente all'erta, il rischio di finire invischiati nella ganga pseudo-sillogistica ivi sviluppata è davvero elevato.

36 Positivism, socialism and darwinism are in fact accented by the *idem sentire* methodological: the scientific study of social phenomena.

giornale di partito 'Avanti!', era fautore dell'idea secondo cui scopo primario del socialismo non dovesse essere l'organizzazione e la diffusione della tradizionale lotta di classe, bensì la promozione di una concordia armoniosa e universale fra le differenti categorie sociali.

Il crimine, al pari dello scontro interclassista, in quest'ottica culturale era perciò considerato alla stregua di un effetto indesiderato causato da noti e predeterminati elementi socio-economici, facili quindi da individuare e rimuovere. La teoria della prevenzione degli atti antisociali, in accordo con gli elementi di teoria politica generale appena richiamati, occupa conseguentemente una posizione sovraordinata rispetto a qualsiasi altra obiezione pratica.

Va da sé che questi tratti politici di Ferri si sposavano perfettamente con le idee del collega giornalista Mussolini. È fondamentale infatti afferrare compiutamente il nucleo ideologico di quest'autore proprio in quanto egli abbracciò prontamente la chiave di lettura mussoliniana del socialismo giuridico. Formatosi il sodalizio fascista, egli riuscì ad influenzare profondamente l'idea basilica sulla quale venne costruito poi tutto il formidabile e infernale macchinario delle misure amministrative di sicurezza, come definito nel codice penale del 1930.

Se è possibile rinvenire una sostanziale continuità formale e metodologica tra Lombroso e Ferri, l'angolo visuale viene capovolto allorché si sposta l'attenzione sugli scritti di De Sanctis.

Egli, benché avesse ultimato gli studi medici e fosse quindi dotato di un apparato analitico più vicino a quello di Lombroso, si discostò gradualmente dal fanatismo scienziato del proprio insegnante.

Cosa sostiene De Sanctis?<sup>37</sup> Che il riduttivismo di marca lombrosiana va benissimo se applicato in ambito medico-clinico, ma risulta insufficiente qualora se ne faccia uso in un contesto peritale forense.

Il neuropatologo, che si interessò a lungo delle teorie introspettive di Wundt<sup>38</sup> sconfinanti poi nella sociologia comportamentale, confutava il sistema teorico messo a punto dal maestro, affermando che la diagnosi di una patologia a carico dell'apparato neurologico non bastasse per spiegare l'origine autentica della condotta criminosa perfezionata dal periziando.

Non sono, tuttavia, tecnicamente separabili le idee mediche di Lombroso dalle relative proposte d'intervento di carattere penalistico e penitenziario; intaccare un argomento significò perciò incrinare irrimediabilmente l'intero armamentario teorico-pratico fabbricato da Lombroso stesso.

De Sanctis fu cioè l'iniziatore della moderna criminologia clinica, che vede nell'atto delittuoso una delle possibili risposte espresse da un soggetto al fine di ripristinare una complessiva situazione

---

<sup>37</sup> Si veda, ad esempio, il noto articolo di S. De Sanctis *Psichiatria e criminologia*.

<sup>38</sup> Fondatore della psicologia sperimentale, vedi R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, L. M. Anolli e P. L. Baldi, *Psicologia generale*



'individuo'-'ambiente' egosintonica. In tale ipotesi ricostruttiva la malattia mentale rappresenta solo uno degli innumerevoli fattori che, congiuntamente, hanno portato alla commissione del delitto specifico. Perdendo il proprio ruolo di supremazia eziologica nell'interpretazione del crimine e del criminale, la psicopatologia ha visto, e continua tuttora ad assistere, alla progressiva erosione anche a livello normativo della propria funzione esplicativa e riabilitativa entro il settore penitenziario. Sull'evoluzione legislativa in materia ci si soffermerà compiutamente a partire dal prossimo capitolo, nel quale l'attenzione sarà centrata sulle dinamiche giuridiche e socio-evolutive dell'istituzione psichiatrica nell'Italia pre-costituzionale. E la domanda che resterà latente anche nel prossimo capo è ben riassunta dall'interrogativo formulato da Bernard de Fréminville: se la ragione è quella del più forte, i malati di mente (ancorché autori di reato, n.d.r.) vengono trattati o più semplicemente maltrattati? Questo è il quesito di fondo che ha ispirato il presente scritto, e a cui si cercherà infine di dare soddisfazione.

## ***La genesi dell'ordinamento psichiatrico italiano***

Dopo esserci soffermati su quella che può essere definita storia della filosofia del diritto criminale, giunti a questo stadio della trattazione occorre quindi iniziare a tracciare le prime linee relative alla maturazione legislativa concernente la follia e i mezzi per gestirla. Bisogna cioè passare da una prospettiva soggettiva, lo sviluppo del pensiero criminologico-psichiatrico, ad una oggettiva, ovvero la genesi e l'evoluzione della normativa italiana imperniata attorno a quelle idee.

Sulla Gazzetta Ufficiale del Regno D'Italia di lunedì 18 marzo 1861, viene solennemente annunciata la norma fondamentale dello Stato italiano. È la legge numero 4671 dell'anno famoso per l'Unificazione e il luogo scelto per la pubblicazione è Torino, prima Capitale dell'Italia unita. Con quest'atto formale Re Vittorio Emanuele II assume istituzionalmente, vale a dire **giuridicamente**, la carica di sovrano unico del Regno D'Italia. A seguito di ciò vengono estese su quasi tutto il territorio italiano<sup>39</sup> le leggi proprie del Regno di Sardegna.

Esplicitiamo brevemente il meccanismo.

Con la legge del Regno Sabauda 3345 dell'anno 1859 vengono conferiti a Vittorio Emanuele II tutti i poteri legislativi ed esecutivi, da attuarsi sotto responsabilità ministeriale. Per cui, se la legge richiamata nell'incipit del capitolo (numero 4671/1861), attribuisce alla piena potestà del Re di una data regione di espandersi su di un nuovo e più ampio territorio, senza limitazioni, va da sé che il sovrano si porti appresso tutti i poteri che esercitava in accordo con l'ordinamento del proprio Regno d'origine.

È una pura e semplice *traslatio dominii*, una traslazione di potere.

Lo si può dedurre facilmente anche dal numero progressivo della normativa: la 4671<sup>a</sup> norma significa che prima di essa ne sono state emanate, dal medesimo organo, 4670. Dal momento che si tratta del terzo mese dell'anno, ovvero di marzo (il 18), è impossibile che sia stata emanata una tale quantità di leggi in così poco tempo. Perciò quel numero fa riferimento alla sostanziale continuità legislativa con il Regno di Sardegna in cui, prima della data marzolina, erano state per l'appunto promulgate 4670 leggi. Dopo avere chiarito l'origine dell'ordinamento attuale, è ora necessario passare alla descrizione della normativa di dettaglio.

Nel Libro Primo, Capo I, del suddetto codice troviamo la seguente dicitura a battezzarlo: "Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sull'applicazione e durata della pena".

Il titolo dà subito due nozioni che è importante capire perché si ripeteranno, *mutatis mutandis*,

---

<sup>39</sup> Con le importanti eccezioni, superate tuttavia negli anni successivi al 1861, delle Province Napoletane e del Regno di Sicilia, per i quali venne predisposta una normativa transitoria.

anche nei codici penali successivi.

Anzitutto viene indicato un parallelo tra l'età, che è un dato oggettivo ricavabile dai registri anagrafici, allo stato di mente, che di contro è un indicatore soggettivo deducibile solo a seguito di perizia. Secondariamente esso informa che i fattori agiscono sull'*an* e sul *quantum* della pena da applicare.<sup>40</sup>

L'articolo 94 difatti afferma:

*"Non vi è reato se l'imputato trovasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere"*.

Continuiamo a scorrere il codice e troviamo, all'articolo 685, quinto comma: *"Coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia (integrano contravvenzione riguardante l'ordine pubblico, n.d.r.)"*.

Dall'articolato citato si comprende bene che il malato di mente, come già si aveva avuto modo di osservare,<sup>41</sup> sin dalla legislazione sabauda viene in rilievo sotto la duplice veste di non imputabile e di soggetto pericoloso: dal momento che egli non è punibile, allora si punisce colui che per *culpa in vigilando* ha attentato indirettamente all'ordine pubblico.

Ancora oggi può persistere tra gli addetti ai lavori tale confusione fra inimputabilità e pericolosità sociale, ancorché sarebbe utile mantenere distinti e distinguibili i concetti.

Questa impostazione codicistica rimarrà invariata fino al 1889, quando il Codice Zanardelli soppianderà la legislazione sabauda pensata da Rattazzi. È solo a partire da questa data che si può allora parlare propriamente di un codice penale unitario e uniforme su tutto il territorio nazionale italiano. Mentre, a proposito di unificazione amministrativa del Regno, essa si ebbe già con l'entrata in vigore della legge 2248 del 1865: con essa si introdusse per la prima volta in Italia un criterio omogeneo di gestione dell'apparato amministrativo. Questo riguardò necessariamente anche i nosocomi, che divennero a tutti gli effetti strutture afferenti ad un unico sistema centrale, non più quindi organizzati secondo una logica localistica.<sup>42</sup>

Con l'avvento al potere della Sinistra Storica, nel 1876, l'avvocato bresciano Giuseppe Zanardelli venne incaricato da Re Umberto I di revisionare completamente la codicistica penale sabauda. Supportato ottimamente dal vero autore del codice (Luigi Lucchini, peraltro professore di diritto penale all'Università di Modena), Zanardelli riuscì a far approvare nel 1889, al termine di una lunga gestazione legislativa, quello che resta a tutt'oggi il primo e ultimo codice penale di ispirazione

---

<sup>40</sup> Per un approfondimento sul concetto di imputabilità e sulle questioni che esso solleva, si rimanda a F. Gandolfi, *Il problema dell'imputabilità*.

<sup>41</sup> Vedi *La pericolosità sociale*, mio.

<sup>42</sup> Per un approfondimento pertinente al tema in esame, si consultino gli allegati B e C della legge richiamata.

liberale della storia italiana.<sup>43</sup>

Qui interessa unicamente osservare come venne interpretato il problema della malattia mentale dalla disciplina penalistica dell'epoca, e per farlo si volgerà lo sguardo alla relazione tenuta il 30 giugno 1889 dallo stesso Zanardelli davanti al Parlamento, il giorno cioè in cui venne ufficialmente presentato il progetto di riforma del codice penale.

Ivi si legge quanto segue:

*"(...) La Commissione di revisione aveva proposto di limitare l'obbligo della denuncia degli alienati alle sole persone che li avessero in consegna per mercede. Ma non mi è sembrata accettabile la proposta modificazione: perchè (...) interessa in ogni caso all'Autorità il conoscere l'esistenza e il trattamento delle persone credute affette da malattie di mente; e perchè, infine, se la gratuità del ricovero in un manicomio bastasse a togliere le più importanti guarentigie che con le disposizioni del presente capo si vollero introdurre nella legislazione, sarebbe facile eludere la legge e rinnovare crudeli e lacrimevoli abusi. (Questo poiché, n.d.r.) la relativa ipotesi ha carattere di vero delitto, come violazione di quel diritto all'assistenza, che è base naturale della convivenza umana".<sup>44</sup>*

Si presti ogni attenzione a queste parole del relatore, in quanto esse rappresentano il miglior esempio dell'impostazione data dalla politica liberale alla soluzione delle questioni sociali. L'individuo, e la protezione giuridica delle sue prerogative esistenziali, costituiscono il centro di interesse primario da tutelare: nel caso in cui egli sia affetto da disturbi mentali, ovvero possa godere di una minore possibilità di autodeterminarsi (che è il valore cardine della libertà politica), allora deve essere ancor più garantito e protetto.

Non si parla più di offesa all'ordine pubblico come nella previgente legislazione sabauda, vale a dire ad un bene giuridico appartenente alla società che è l'entità collettiva per antonomasia, bensì di grave delitto perpetrato ai danni di una persona incapace di provvedere a se stessa. Tutto questo sarà rimosso dal codice fascista redatto da Rocco, perciò è conveniente tenere a mente tale dato storico. In questa sede un aspetto cruciale, evidenziato peraltro dallo stesso relatore, è dato poi al destino riservato a coloro i quali vengono giudicati non imputabili a causa di infermità di mente.

È proficuo a questo proposito riportare un estratto del discorso pronunciato da Zanardelli:

*"(...) In caso di assoluzione per infermità di mente, fosse ordinato non già il ricovero in un manicomio criminale<sup>45</sup> o comune, ma la consegna del prosciolto all'Autorità amministrativa per i provvedimenti di sua*

43 Vedi A. Padoa-Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, pag. 529 e ss

44 Cfr G. Zanardelli, *Relazione a S. M il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del Testo definitivo del codice penale*, pag. 129 e ss

45 Forte sostenitore della necessità di creare manicomi criminali in Italia fu Cesare Lombroso che, nel 1872, scriveva:  
*"alla legge dovrebbe seguire da presso la fondazione di un manicomio criminale, capace di almeno 300 letti. In questo dovrebbero essere ricevuti:*  
1°. *Tutti i servi di pena impazziti, e con tendenze pericolose, incendiarie, omicide od oscene, dopo trascorso lo stadio acuto del male.*  
2°. *Tutti gli alienati che, per tendenze omicide, incendiarie, pederastiche, ecc., vennero sottoposti a inquisizione giudiziaria, restata sospesa per la riconosciuta alienazione.*  
3°. *Tutti quelli imputati di crimini strani, atroci, senza un movente chiaro, o con un movente sproporzionato al delitto.*



competenza".

La disposizione segna una svolta fondamentale, che è necessario rimarcare. Per la prima volta, si potrebbe asserire dai tempi di Pinel, viene disgiunta la malattia di mente dalla criminogenesi, ovvero risulta sciolta la ferrea consequenzialità che vedeva il disturbo mentale quale presupposto necessario e sufficiente alla commissione di un crimine. A far data cioè da questo momento non sussiste più alcun nesso eziologico tra disturbo mentale (causa) e delitto (effetto): una rivoluzione che, come si avrà modo di vedere, resterà tuttavia più apparente che sostanziale. Da ciò deriva poi l'idea, trasposta in norma giuridica, che il manicomio, criminale o comune, non debba fungere da sostituto perfetto della galera per rinchiudere i cosiddetti folli rei. Per queste persone devono essere predisposte misure alternative al carcere e al manicomio criminale, e dell'organizzazione di tale servizio deve farsi carico la comunità nel suo complesso (l'amministrazione pubblica). Si legge infatti all'articolo 46 del codice penale elaborato da Zanardelli, Libro I, Titolo IV dedicato alle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità:

*"Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o libertà dei propri atti.*

*Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge".*

Dapprima è curioso notare come non si menzionino minimamente la capacità di intendere e di volere come parametri per descrivere l'imputabilità, bensì la coscienza e la libertà dell'atto. Il ragionamento giuridico sottostante è radicalmente diverso: l'intenzione e la volizione sono caratteristiche psicologiche, perciò sottoponibili a valutazione psichica, mentre coscienza e libertà sono qualità morali, difficilmente valutabili in sede di esame medico-legale. La disamina della psiche subentrerà solo qualora il soggetto, oltre a essere prosciolto per non imputabilità, sia giudicato altresì pericoloso. In tale evenienza l'autorità competente individuata dalle disposizioni attuative del codice penale <sup>46</sup>potrà affidarlo a cure psichiatriche: ma non sussiste alcun automatismo

---

*4°. Quelli che furono spinti al delitto da un abituale, evidente, infermità, come: pellagra, alcoolismo, isterismo, malattie puerperali, epilessia, massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici, e presentino una mala costruzione del cranio.*

*5°. Gli alienati provenienti dalle carceri che notoriamente passano una parte della loro esistenza nei vizi, nei delitti."*

Cfr C. Lombroso, *Rendiconti Reale Istituto Lombardo del 1872*, pag. 157. Tuttavia essi verranno istituzionalizzati solo con il regio decreto 260 del 1891.

<sup>46</sup> Si veda l'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice penale del 1889, laddove è scritto:

*"Nel caso preveduto nel Capoverso dell'articolo 46 del codice penale, la corte d'assise provvede, con ordinanza motivata, alla consegna dell'accusato prosciolto all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in istato di osservazione, sino a che non sia pronunciata la decisione preveduta l'articolo seguente. Le altre Autorità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza con la quale l'imputato e' prosciolto. In ogni caso, il provvedimento e' dato d'ufficio, e nessuno ha il diritto di provocarlo."*

Nonché il successivo articolo 14:

*"Il presidente dal tribunale civile, nel cui circondario fu pronunciata l'ordinanza o la sentenza, ad istanza del pubblico*

fra inimputabilità e manicomio, fra pericolosità sociale e cura psichiatrica. L'autorità pubblica è deputata a valutare secondo un approccio casistico la soluzione ottima da adottare. La salute del singolo malato di mente, perlomeno all'apparenza, risulta il bene supremo di cui darsi carico.

In secondo luogo l'ultimo comma va a sancire l'incompetenza del giudice penale durante la fase di esecuzione, ovvero successiva al giudizio di inimputabilità. Concretamente si può affermare che l'organo giudicante, con il provvedimento che dichiara non punibile il reo in quanto non imputabile, contestualmente e in via automatica afferma la propria estraneità a seguirne le sorti successive alla decisione. Quest'ultima viene perciò rimessa all'autorità amministrativa competente secondo la legge.<sup>47</sup>

In sintesi è quindi bene riflettere sulle parole di Romano Canosa, tuttora tragicamente attuali, con le quali ci si avvia alla conclusione di questa sezione introduttiva concernente l'evoluzione legislativa psichiatrica nell'Italia degli albori:

*"La società poteva farsi tranquillamente da parte, nella peggiore delle ipotesi totalmente disinteressandosi di una follia che era anche sua, nella migliore presentandosi come una osservatrice benevola della lotta tra psichiatri e folli. Nell'un caso come nell'altro la non ragione era ormai costituita per essa come un altro da se affidata ad organi tecnici a ciò deputati. Mentre il folle seguiva il suo destino, il borghese poteva ormai dormire (o illudersi di dormire) i suoi sonni tranquilli".*<sup>48</sup>

Dopo ampie discussioni in Parlamento che qui non è dato riportare, vede la luce come anticipato poc'anzi la prima legge organica italiana regolatrice dell'istituto manicomiale, la 36<sup>a</sup>, la cui entrata in vigore è datata 14 febbraio 1904.

Il corpo normativo è composto di 10 articoli, dei quali il primo è rimasto celebre per la sua formulazione:

*"Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a se' o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere."*

Anzitutto è necessario svolgere qualche considerazione sulla morfologia dell'articolo in esame.

La scelta operata dal legislatore di adoperare il verbo ("debbono") come elemento introduttivo del

---

*ministero, e assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente.*

*Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti o anche d'ufficio, ordinarne la revocazione. Il presidente medesimo può sempre ordinare la consegna della persona ricoverata nel manicomio a chi consenta di assumerne la cura e la custodia, e offra sufficienti guarentigie."*

47 Cfr M. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario*, pag 81 e ss: "(...) Il codice Zanardelli prefigura un sistema in cui alla sentenza di proscioglimento per non imputabilità del soggetto seguiva la comunicazione all'autorità amministrativa per i provvedimenti di sua competenza: l'autore del fatto usciva quindi dal circuito penale, che in nome di una concezione retributiva della pena non poteva occuparsi di coloro che erano privi di libero arbitrio".

Sullo stesso tema si veda anche C. Civoli, *Manuale di diritto penale*, pag. 247 e ss, laddove si perviene in via analitica alla medesima conclusione. E, dello stesso autore, anche *Clinica penale*, pag. 6 e ss

48 Vedi R. Canosa, *Storia del manicomio in Italia: dall'Unità a oggi*, pag. 86

discorso, antepoendolo ai soggetti a cui esso è riferito, fa supporre la volontà regolatoria di imprimere enfasi imperativa al tenore della disposizione. Certo, tale tecnica retorica non ha effetti giuridici immediatamente percepibili, ma pone comunque l'organo chiamato ad applicare la norma in uno stato psicologico di peculiare soggezione. Il verbo è poi di quelli servili e allora è opportuno chiedersi su quale modo dell'azione, verso quale funzione esso sia chiamato a svolgere il proprio ufficio grammaticale. La norma recita "custodite e curate" (N.B.: il soggetto non è ancora stato presentato) e quindi la frase designa un ordine preferenziale nell'esecuzione del 'dovere': prima la custodia, in seguito la cura. Per cui l'enunciato prosegue incredibilmente specificando dove siano da svolgersi tali attività, "nei manicomi", senza ancora dichiarare verso chi siano indirizzate tante attenzioni. Soltanto dopo aver espresso il modo, il tipo e il luogo dell'azione, il legislatore inserisce il destinatario. Anche in questo caso tuttavia la tecnica di redazione è affatto singolare. Difatti dapprima indica nella generalità delle persone affette da alienazione mentale l'elemento soggettivo della norma, poi restringe il campo applicativo scindendo la categoria generale degli alienati in due sottoinsiemi. Il primo costituito da persone pericolose per sé, per gli altri o di pubblico scandalo. Il secondo sottogruppo invece è formato da coloro che non possono essere convenientemente custoditi e curati se non all'interno di un manicomio. Il significato giuridico di pericolo e pericolosità è già stato indagato in un precedente scritto, e a lì si rimanda.<sup>49</sup> È opportuno di converso segnalare la stortura semantica insita nella norma, nella quale vanno a confondersi fattispecie civili e penali. Infatti essa crea per legge un ambiente, il manicomio, entro il quale custodire, in primo luogo, e curare, in secondo luogo, categorie di persone estremamente eterogenee. Alcuni esempi di questa convivenza mostruosa, ancorché legittima, possono aiutare a chiarire la critica.

È immaginabile il caso della persona affetta da un disturbo dello spettro autistico che, dato il contesto di indigenza familiare, debba (ricordiamoci che questo è il verbo utilizzato dal legislatore) essere condotta e obbligata a vivere nel medesimo spazio di una persona giudicata non imputabile (in base all'articolo 46 sopra richiamato) e particolarmente violenta e brutale. L'alienazione mentale, poi, non coincide necessariamente con deficit cognitivi. Perciò può darsi la situazione dell'individuo il cui quoziente di intelligenza non gli consente di espletare gli atti minuti della vita quotidiana, costretto a condividere il proprio ambito vitale con persone crudeli, intellettivamente normodotate, ma pericolose per sé e per gli altri.

L'ampiezza del *dictum*, nonché la sua estrema flessibilità interpretativa, ammette simili ipotesi ricostruttive.

A questa disposizione fa seguito un gruppo di articoli (2-5), inerenti alla procedura di ammissione

---

<sup>49</sup> Vedi F. Gandolfi, *La nozione di pericolosità sociale*.

degli alienati nella struttura manicomiale (articolo 2), alla procedura di dimissione dei medesimi (articolo 3) e norme relative all'organizzazione interna dei manicomi (articoli 4 e 5).

Per il fine del presente scritto risulta invece interessante l'articolo 6, cui si farà breve cenno, in quanto confermativo dell'impostazione teratogena descritta in precedenza.

Intendendo disciplinare la competenza sulle spese da sostenersi per il funzionamento della neonata istituzione, al comma quattro si trova scritto:

*"Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato, pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'Autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'articolo 46 del Codice penale, la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni."*

Anzitutto si ribadisce la demarcazione dogmatica fra follia e imputabilità, ovvero tra individuo alienato e soggetto non imputabile: vengono difatti citati espressamente "alienati condannati o giudicabili", da cui a contrario si deduce la categoria degli "alienati non condannabili o giudicabili". Fa qui capolino l'annosa distinzione fra folle reo (inimputabile) e reo folle (condannabile o giudicabile). Senonché, anche ai giorni nostri, tale confine ontologico risulta quantomeno impalpabile ed effimero: si direbbe utile solo a psichiatri forensi e giudici che per disabitudine al ragionamento sottile e per amor della mannaia ermeneutica preferiscano abbandonarsi a consolatorie e grossolane dicotomie categoriali. Sulla questione si dirà più oltre; è bene comunque seminare da subito qualche coordinata dubitativa, così da prepararsi a fare barriera verso pratiche interpretativo-sussuntive lasciate, nella migliore delle circostanze, alla più becera casualità.

Si diceva che l'alienato può subir condanna o giudizio e in tal caso il soggetto va condotto in manicomi giudiziari o in sezioni speciali di quelli comuni. Resta perciò da sciogliere il nodo della persona alienata non condannabile. Il comma in questione cita l'articolo 46 del codice penale Zanardelli, così da non revocare in dubbio circa la sorte di costoro: essi andranno a convivere con persone affette da alienazione mentale, o ingestibili a domicilio, ancorché a questi sia addebitabile unicamente la colpa di essere nati, o di essersi inseriti, in una famiglia indigente incapace di provvedere al loro mantenimento. Le spese sono comuni, nell'un caso e nell'altro, e questo è il ragionamento tarato che sorregge l'opzione del legislatore in merito alla contabilità penitenziaria.

Scriva Canosa:

*"(con l'entrata in vigore della legge 36/1904, n.d.r.) Gli psichiatri rilevavano in compartecipazione un ruolo che in passato era stato esclusivamente della polizia e dei giudici ed apparivano come un nuovo strumento di tutela, meno screditato dei precedenti e per di più permeato da un alone di "scientificità", dell'ordine pubblico."*

La Prima Guerra Mondiale, con il suo carico di sofferenze, costituì come risaputo un'autentica fonte di fortuna per i freniatri dell'epoca, i quali poterono attingere ad un amplissimo e

costantemente rinnovato materiale umano su cui avanzare ipotesi sperimentali e disporre progetti di ricerca che molto spesso di umano non avevano nulla.

Ad ogni modo intorno agli anni '20 del secolo scorso inizia a penetrare anche in Italia una nuova corrente di pensiero che cambierà per sempre il volto, sino ad allora monoliticamente bio-organicistico,<sup>50</sup> della psichiatria italiana ed europea: la psicanalisi. Nonostante l'avvento di questa e altre rivoluzioni concettuali nell'approccio al disagio psichico (si pensi su tutte al metodo fenomenologico inaugurato da Karl Jaspers), esse faticeranno ancora per molti decenni prima di iniziare a confluire nelle idee del legislatore, cominciare a modellarne i costrutti cognitivi, per poi giungere a filtrare nel sistema normativo italiano, e infine a plasmare l'architettura istituzionale italiana in tema di malattia mentale. Tale processo trasformativo non si è ancora concluso, benché sulla qualità dello stesso possano già trarsi alcune considerazioni significative. A queste riflessioni, stimulate dagli effetti positivi e negativi prodottisi a seguito delle varie riforme che si sono succedute negli ultimi quarant'anni sul rapporto 'Stato-società-individuo psichiatrizzato', sarà dedicato un capitolo e ad esso si rimanda.

Ciò che interessa per il momento sottolineare è che a quest'inerzia evolutiva della normazione dei manicomi comuni, non corrispose un'altrettanta lentezza mutagena per quanto riguarda i frenocomi criminali.

Durante il ventennio che vide Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno D'Italia Benito Mussolini (31 ottobre 1922-25 luglio 1943), venne alla luce la riforma degli asili dedicati ai folli autori di reato, e naturalmente tale rimodulazione normativa altro non fu se non un'applicazione della più articolata impostazione fascista della società.<sup>51</sup>

Il nuovo codice penale entra in vigore il primo luglio del 1931 e, pur con sostanziali modifiche avvenute nel corso dei propri novant'anni di vita, è a tutt'oggi l'impianto fondamentale su cui si costruisce la materia penale in Italia.

Per quanto interessa in questa sede, conviene concentrarsi sugli elementi architettonici di base inerenti all'istituto dell'imputabilità e della pericolosità sociale.

Come ebbe difatti a dire<sup>52</sup> lo stesso Ministro Guardasigilli Rocco, nella sua relazione al Regio

---

50 Si ricordi, a questo fine, la celeberrima e al contempo terribile definizione coniata da Griesinger, neurologo austriaco di metà ottocento, nel suo famoso trattato *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten* (traducibile senza pretese con "Patologia e terapia delle malattie psichiche").

La frase passata alla Storia è la seguente: "Geisteskrankheit ist Gehirnkrankheit". Sempre una trasposizione amatoriale la può rendere come: "La malattia mentale è malattia cerebrale". Si ferma così, ovviamente indimostrata o mal dimostrata, l'equazione assoluta tra struttura e funzione psichica. È importante segnalare questo assunto poiché l'intelaiatura concettuale lanciata a suo tempo da Griesinger resiste, raffinata e opportunamente edulcorata, anche nell'attuale impostazione scientifica della psichiatria.

51 Per un approfondimento si veda il capitolo 3.

52 "Quanto alle persone che abbiano commesso il fatto in stato di alienazione mentale, il Progetto modifica radicalmente le norme contenute negli articoli 594 e 595 del codice di procedura penale, adottando criteri ben più

Decreto 1398 del 1930, il nuovo codice penale e di procedura penale apportarono profonde modifiche all'assetto confezionato da Zanardelli nel 1889, analizzato in precedenza e ispirato ai valori del liberalismo classico.

La topologia codicistica ambiva alla creazione di un doppio livello di limitazione della libertà personale, così flessibile nella forma come vischioso e cruento nell'azione: imputabilità e pericolosità rappresentavano i presupposti sostanziali per il carcere da un lato e la misura di sicurezza dall'altro. In qualunque circostanza, e anche in assenza di previsione normativa, chiunque poteva (e in parte può tuttora) essere ridotto *in vinculis*.

Tanto sull'imputabilità quanto sulla pericolosità sociale si è già insistito altrove<sup>53</sup> perciò ora è necessario effettuare il passaggio dalla categoria generale a quella speciale. Quindi è utile anticipare che non si tratterà oltre la figura del non imputabile e del soggetto socialmente pericoloso, bensì ci si focalizzerà sul destino del non imputabile, per infermità di mente totale o parziale, e avviato verso il manicomio giudiziario poiché affetto da patologia psichica.

L'articolo 222 del codice penale afferma:

*"(Ricovero in un manicomio giudiziario)*

*Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.*

*La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.*

*risolti e organici, nell'intento di prevenire i funesti risultati di un incompleto ordinamento di mezzi difensivi contro individui incoscienti in stato di follia. Anche per essi innegabilmente, si impone la necessità di prescindere, nei più gravi casi, da accertamenti specifici riguardanti lo stato di pericolosità. Assodata, invero, la capacità di trascendere, sebbene inconsapevolmente, a fatti lesivi, che costituirebbero delitti, se commessi da persone non inferme né immature di mente, bastano la gravità dell'azione e la inerzia morbosa delle facoltà inibitrici, per ritenere senz'altro la grande pericolosità dell'agente. È ammessa, inoltre, una presunzione di persistenza nella pericolosità, per un tempo corrispondente alla durata minima del ricovero, presunzione che, come fu già avvertito, non costituisce affatto una larvata affermazione di responsabilità penale, né intende fare della misura di sicurezza un surrogato della pena. È noto che la demenza non va annoverata fra le infermità suscettibili di guarigioni improvvise e piene, né è tale da escludere delle condizioni latenti, non percettibili con i sussidi della scienza, facili tuttavia a convertirsi inopinatamente nella impulsività più aperta e pericolosa. È soltanto dopo un non breve periodo di osservazione medica che uno stato insidioso di infermità può essere dichiarato inesistente, o, trattandosi di infermità o deficienze incurabili, che la pericolosità sia da ritenere cessata, per le modificazioni profonde determinate da un assiduo ed efficace regime di cura. D'altro lato, il fatto commesso, quando abbia carattere di estrema gravità, è indice di per sé d'una forma morbosa pericolosissima, ossia di una infermità, la quale, esasperando in sommo grado i coefficienti psichici dell'azione, ovvero rendendo del tutto inerti i poteri inibitori, rivela nel modo più eloquente la pericolosità del soggetto che ne è affetto, e quindi giustifica una preventiva determinazione della durata minima del provvedimento di sicurezza. In coerenza ai concetti esposti, l'art. 228 stabilisce una presunzione di pericolosità, in ogni caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, salvo i casi che possono considerarsi non gravi, salvo cioè che si tratti di contravvenzione o di delitti colposi ecc."*

53 Vedi F. Gandolfi, *Il problema dell'imputabilità*.

Vedi F. Gandolfi, *La nozione di pericolosità sociale*.

*Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.”*

In questo articolo, come del pari in molte altre zone oscure e sinistre del codice, è necessario porre la massima attenzione sui silenzi, sul non detto, piuttosto che sul contenuto manifesto, sulle regioni ben illuminate dall'*explicitus*.

La dizione incuriosisce nella sua spettralità: *"è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario (...) nel caso di proscioglimento per infermità psichica, per intossicazione cronica da alcol, etc."*

Anche solo l'interprete alle prime armi, purché mediamente accorto, si accorgerebbe di un tremendo taciuto. Nulla vieta al giudice di ordinare l'esecuzione in manicomio giudiziario anche agli esclusi dal *numerus clausus* offerto nell'*incipit* della norma; all'organo giudicante viene fatto obbligo di agire con modalità predeterminate stante prestabilite condizioni al contorno, mentre allo stesso viene lasciata facoltà di sbizzarrirsi nella più vasta casistica fantasticabile.

Nella stessa sezione del codice penale l'ermeneuta si imbatte in nuovi profili giuridici: tracciamone allora un ritratto.

Articolo 199:

*"(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)*

*Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti."*

Ivi è espresso il salutare principio della riserva di legge formale. Laddove per forma non si intende l'apparenza bensì la kantiana 'pura e a priori': al giurisperito amatoriale è un aspetto che non sfugge, ma viviamo (ora come allora) in epoca di onagri addottorati<sup>54</sup> che impongono di ridiscutere *ab imis* persino le acquisizioni più elementari della civiltà giuridica occidentale.

L'articolo 202 sancisce tuttavia il ritorno di una figura che svuota di fatto quanto affermato nell'articolo 199, troviamo infatti scritto:

*"(Applicabilità delle misure di sicurezza)*

*Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.*

*La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.”*

Qualifica soggettiva fumosa e incatramante quella di persona socialmente pericolosa: l'abbiamo già incontrata, e lo scambio non è stato piacevole. A breve la dovremo rivedere come immagine

<sup>54</sup> "Al giorno d'oggi gli analfabeti sanno leggere". La frase è di Eugenio Montale, premio Nobel per la Letteratura nel 1975.

presunta. Tuttavia non è il primo comma a creare preoccupazione.

Il secondo scardina totalmente l'articolo 199 su esposto: assente il reato, presente la persona pericolosa per la società; diagnosi impietosa ed esito infausto. Ad essa la catena, che come è già stato descritto all'articolo 222, può tintinnare anche entro le mura manicomiali purché un giudice lo decreti.

Sull'articolo 203 (a tutt'oggi vivo e vegeto più che mai) si è già detto a sufficienza<sup>55</sup>, perciò non si intende ripetere il già noto.

Ecco affacciarsi di converso l'articolo 204:

*"(Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta)*

*Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.*

*Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa e' presunta dalla legge.*

*Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza e' subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento e' pronunciato:*

*1° dopo dieci anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;*

*2° dopo cinque anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, in ogni altro caso.*

*E' altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso."*

Il primo comma non presenta novità; il secondo invece purtroppo innova.

Capiamo la geometria, distorta e a forme variabili, messa a punto dal legislatore.

Si ricordi che la legge 36 del 1904 è operante, a fare sistema, insieme a queste e a tutte le altre norme dell'ordinamento italiano. Da cui si deduce:

- una norma di rango primario stabilisce che una persona se pericolosa per sé, per altri o di pubblico scandalo (*sic!*) allora deve essere condotta in manicomio;
- l'articolo 202 c.p. afferma che la legge può sottoporre a misura di sicurezza una persona, purché pericolosa, e in mancanza di fatto previsto come reato;
- l'articolo 222 c.p., da par suo, consente al magistrato giudicante di trascinare in manicomio criminale chiunque egli ritenga bisognevole di tale trattamento.

Dal combinato disposto dell'art. 1 L. 36/1904, dell'art. 202 e 222 c.p., un dissidente del regime fascista poteva essere condotto in un frenocomio giudiziario *sine die* nel pieno rispetto del principio di legalità formale.

Non occorre proseguire nella disamina degli altri articoli che, nel tempo, hanno ricevuto sostanziali modifiche ancorché permanga in capo al giudice un ampio potere discrezionale in merito all'*an* del

---

<sup>55</sup> In prospettiva avevo già opportunamente descritto le potenzialità distruttive dell'articolo 203 c.p. in connessione con l'articolo 133 c.p., perciò si veda F. Gandolfi, *La nozione pericolosità sociale*, pag. 10 e ss.



*decisum*. Così come imprescindibile emenda ha ricevuto l'articolo che qui più rileva, il 222, che si riprenderà quindi più innanzi. Si aggiunga solamente che, a parziale contenimento del libero convincimento del giudice, l'art. 216 c.p. indirizza a colonia agricola o a casa di lavoro i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. L'assegnazione, di converso, a una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.) è riservata a coloro i quali commisero un delitto non colposo la cui pena è diminuita per ragioni di infermità psichica, per sordomutismo, per cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti. Importava invece trasmettere lo spirito complessivo di una legiferazione lontana nel tempo ma che, per chi non si è limitato alla lettura dei codici ma ha avuto la possibilità di operare nei luoghi citati, può essere tuttora percepito in talune scelte giudiziarie e *extra* giudiziarie. In conclusione del capitolo passiamo celermente in rassegna l'altra importante riforma che attuò il legislatore del '30': quella inerente all'organizzazione carceraria. Una volta disegnato lo schema mediante il quale ordinare la parentesi della cognizione processuale, gli interessi del legislatore si spostarono sul livello giuspenalistico successivo. Con tale passaggio riformatore il governante dell'epoca si assicurò un controllo, capillare e diffuso, anche nella più importante e sottovalutata delle fasi in cui si articola la procedura penale: quella dell'esecuzione.

Il regolamento (R.D. 787/1931), mediante la specializzazione degli istituti e dei relativi luoghi ove scontare il regime di limitazione della libertà personale, si limita nei fatti a riflettere sotto evanescenti vestigia giuridiche il "modello del Duce" all'interno dei vari stabilimenti. Il direttore del manicomio criminale risultava *in re ipsa* sciolto da vincoli e dotato di potere assoluto nei confronti degli internati. Basti, a tal fine, trascrivere le esatte parole adoperate nella relazione di accompagnamento del regolamento penitenziario per carpire l'essenza dell'intero progetto:

*"non può escludersi che necessità di cura possano giustificare l'uso di mezzi di rigore anche più duri di quelli consentiti nella esecuzione delle pene. Così è a dire per l'isolamento diurno e per la cintura di sicurezza che costituiscono, come si è visto, una eccezione nell'esecuzione delle pene e che, per converso, possono essere senza limiti applicati nei manicomi giudiziari per necessità tecnico-sanitarie."*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Cfr *Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale*, numero 147 del 27 giugno 1931, pag. 21

## **Le basi costituzionali del manicomio giudiziario**

Con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana (1 gennaio 1948) mutarono le fondamenta su cui si era retto fino a quel momento l'intero impianto giuridico del Paese.

I costituenti, come vedremo a breve, non abbandonarono l'idea di un'architettura giuspenalistica edificata sul paradigma del doppio binario fatto fruttare efficacemente da Rocco.

Il diritto penale, branca della complessiva disciplina pubblicistica, dovette quindi ristrutturarsi attorno ai nuovi canoni imposti dal dettato costituzionale, senza tuttavia dover contestualmente rinnegare integralmente le proprie radici. A tal proposito si potrebbe offrire l'immagine di una procedura di innesto, in cui cioè su radici novelle (la Costituzione) vengono inserite componenti di una diversa pianta già adulta, cosicché il nuovo esemplare possa crescere mantenendo qualche connotato dell'individuo originario. Esito che peraltro Leopoldo Elia battezzò come "*formula continuista*", di ispirazione degasperiana, tra il vecchio regime e quello repubblicano.<sup>57</sup>

Gli articoli della Carta costituzionale che qui interessa sinteticamente ricordare sono il numero 2 (inviolabilità dei diritti dell'Uomo), 3 (principio di eguaglianza), 13 (principio della libertà personale), 24 (diritto alla tutela giurisdizionale), 25 (costituzionalizzazione del modello del 'doppio binario'), 27 (principio della responsabilità penale) e 32 (diritto alla salute).

È bene guardare con attenzione questi canoni fissati nella Costituzione in quanto attorno ad essi saranno costruite le pronunce della Corte Costituzionale che, da un lato, provvederanno direttamente a conformare il precedente ordinamento penale al modello delineato dalla Legge fondamentale, dall'altro porteranno il legislatore ad apportare i rimedi normativi necessari a rendere le antiche disposizioni adatte ad una realtà istituzionale profondamente mutata.

Al fine quindi di illustrare in modo chiaro e al contempo conciso il significato degli articoli citati, è preferibile non insistere in una disamina dogmatica dei medesimi, bensì si ritiene preferibile proporre brevi stralci tratti dai discorsi pronunciati in Assemblea Costituente dagli stessi autori della Carta.

Per una migliore comprensione dei confini semantici dell'articolato si rimanda alla lettura integrale delle discussioni assembleari, che qui per opportunità teleologica non è dato di riprodurre per esteso.

Il secondo articolo della Costituzione Italiana recita:

*"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà*

---

<sup>57</sup> Vedi L. Elia, *Alcide De Gasperi e l'Assemblea Costituente*

*politica, economica e sociale."*

Nel corso della seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, l'Onorevole Moro presentando il testo dichiarò:

*"In questo modo (...) lo Stato assicura veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. (...) Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo la libera vocazione sociale. (...) Così posto, esso ha un netto significato giuridico e contribuisce a definire un aspetto essenziale dei fini caratteristici, del volto storico dello Stato italiano."*

Dell'articolo 3 della Costituzione, ai presenti fini, importa riportare soltanto il primo comma:

*"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*

Il dibattito relativo all'articolo 3 si tenne nello stesso pomeriggio del 1947, e il deputato Laconi nel corso del suo intervento sostenne che:

*"(...) Ad ogni cittadino compete nell'ordinamento sociale italiano una pari dignità sociale, qualunque sia la sua condizione e l'attività che svolge. Si potrebbe osservare che questa 'parità' di dignità sociale può essere in qualche modo compresa nella 'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge'. In realtà non è così e lo dimostra il fatto che, anche in altri punti del progetto di Costituzione, la Commissione dei 75 ha ravvisato la necessità di prevedere il trattamento dovuto ai cittadini, come dove si parla del trattamento ai detenuti, stabilendo che sia a tutti dovuto un trattamento ispirato a criteri di umanità."*

Si aggiunga soltanto, a margine della citazione, che il riferimento esplicito alla condizione dei detenuti non è casuale. La situazione di chi si trovi costretto *in vinculis* rappresenta infatti una sorta di parametro socio-esistenziale basilico cui rapportarsi al fine di valutare la concreta realizzazione di una parità trattamentale che, di contro, rimarrebbe congelata a mera formula di stile.

Venendo all'articolo 13, ci si soffermerà unicamente sui primi quattro commi:

*"La libertà personale è inviolabile.*

*Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.*

*In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.*

*È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.*

*(...)"*

L'Onorevole Tupini, Presidente della Sottocommissione incaricata di esaminare le questioni attinenti ai "rapporti civili" contenute nel Titolo I della Costituzione, nella seduta tenutasi il 10 aprile 1947 dichiarò:

*"(...) La legge ed il magistrato, in un paese democraticamente organizzato, rappresentano appunto la garanzia della libertà e della democrazia. Il nostro sforzo è stato precisamente quello di sottrarre all'arbitrio del potere esecutivo ogni possibilità di menomare la libertà dei cittadini. (...) L'ultima parte*

*dell'articolo (13, n.d.r.) prevede la punizione di ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Desideriamo che rimanga (...) nel testo della nuova Costituzione per ragioni di umanità e anche a titolo di condanna di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt'altro che rispettosi della dignità dell'uomo e del cittadino. (...) Ecco perché vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale."*

Per l'importanza assunta nelle prime pronunce della Corte Costituzionale dal terzo comma dell'articolo, il cui inserimento fu tra i più dibattuti, si menziona l'intervento conclusivo del deputato Lucifero:

*"(...) Se non stabiliamo un termine, daremo la possibilità al legislatore o di non stabilirne nessuno o di stabilire quello che vuole. La passata esperienza ci impone di stabilire dei limiti alla detenzione dell'individuo il quale non sia colpevole di un fatto specifico, ma sia tenuto, per semplice sospetto, in carcere."*

Per completezza espositiva è necessario altresì ricordare che nel corso del dibattito assembleare emerse la volontà dei Costituenti di ancorare l'ultimo comma dell'articolo 13 all'articolo 28 della Costituzione, il quale prevede una sorta di responsabilità aggravata dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Poiché nel prosieguo della trattazione ci si occuperà della fase esecutiva del procedimento penale, dell'articolo 24 rileva il secondo comma:

*"La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento."*

Così si espresse nel merito il Presidente Tupini, nella seduta del 15 aprile 1947:

*"Essa tiene conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l'istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione da vari stati e gradi del processo giurisdizionale. E con una norma chiara, assoluta, abbiamo voluta garantirne la presenza e l'esperimento attivo in tutti gli stati del giudizio e davanti a qualsiasi magistratura."*

Venendo ora all'articolo 25, ai presenti fini importa menzionare l'ultimo comma dei tre formanti la disposizione complessiva:

*"Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge."*

Data l'importanza che riveste il tema della misura di sicurezza, è bene porre particolare attenzione alle parole del deputato Bettiol, pronunciate nella stessa sessione del 15 aprile 1947. A seguito del discorso dell'Onorevole vennero difatti persuasi gli altri componenti della necessità di costituzionalizzare il principio del c.d. doppio binario, elaborato durante il regime fascista, e sulla cui pregnanza teorica ci si è già soffermati in altra sede.<sup>58</sup>

Considerata la salienza del tema non è possibile prescindere da una maggiore cura dei dettagli argomentativi, non è per questa ragione ammesso tralasciare alcun passaggio, e perciò risulta necessario riportare l'intervento integrale:

<sup>58</sup> Vedi F. Gandolfi, *La nozione di pericolosità sociale*.

*"E' stato detto, mi pare, in quest'Assemblea, un po' malignamente, che da questo progetto di Costituzione bisognava togliere il troppo e il vano. Ma occorre anche dire, non malignamente, che bisogna aggiungere il necessario, perché vi sono situazioni molto importanti, ormai consolidate nel campo della legislazione penale, che non hanno trovato in questo progetto una conferma o un riverbero: tale è il problema delle misure di sicurezza. Il concetto della misura di sicurezza è decisivo: accanto al criterio della repressione del delitto si accetta anche quello della prevenzione, basata sul presupposto della pericolosità del delinquente. La cosa è molto importante. La misura di sicurezza si presenta con carattere indeterminato e, quindi, incide più marcatamente della pena stessa sulla libertà dell'individuo, tanto è vero che oggi i delinquenti temono molto più le misure di sicurezza che la pena stessa, appunto per questo carattere di indeterminatezza. Sullo sfondo vediamo balenare lo Stato di polizia, quindi non si tratta di misure che siano consone, al cento per cento, ai principi di una Costituzione liberale. Ma siccome lo Stato deve difendersi contro i delinquenti, è necessario che in certi casi possa disporre di provvedimenti difensivi di carattere preventivo. Si tratta sempre di misure di sicurezza che entrano in considerazione nella legge penale, e quindi vengono applicate nei confronti di persone socialmente pericolose, in occasione della perpetrazione di un reato. Non sono misure di polizia: questo devo chiarire perché non sorgano equivoci. Si tratta di misure preventive di sicurezza, che devono essere applicate, a norma del codice penale, nei confronti di individui imputati o imputabili in occasione della perpetrazione di un reato. Data la grande importanza di questa misura, dato il loro incidere sulla libertà personale, e dato che sono riconosciute anche dalle altre legislazioni moderne, è bene fissare anche per essa il principio di legalità, onde la discrezionalità sia bloccata, in modo che anche per queste misure si possa avere il presidio della legge scritta sull'arbitrio del giudice o delle altre autorità statali che possano privare il cittadino della libertà individuale."*

Giungiamo così al penultimo articolo tra quelli essenziali per la comprensione dei prossimi capitoli dell'elaborato: il numero 27, che contiene uno degli incipit più celebri di tutto il testo costituzionale. La formula introduttiva, assieme al terzo comma della medesima norma, rappresenta altresì il nucleo essenziale che qui preme sviluppare:

*"La responsabilità penale è personale.*

*(...)*

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

*(...)"*

Il deputato Leone, insigne penalista nonché futuro sesto Presidente della Repubblica italiana, fornì nella oramai consueta seduta del 15 aprile 1947 una chiara definizione del primo comma:

*"La responsabilità penale è personale, in quanto è per fatto personale e non per fatto altrui."*

Il Presidente Tupini si diede poi carico di sciogliere i dubbi relativi alla funzione della pena, in merito alla quale vennero avanzate varie proposte talune maggiormente debitorie della Scuola Classica, altre di matrice più marcatamente positivista:

*"Noi siamo convinti (...) che effettivamente la società non deve rinunciare ad ogni sforzo, ad ogni mezzo affinché (a, n.d.r.) colui che è caduto nelle maglie della giustizia (...) possa offrire delle possibilità di rieducazione (...) non importa a me che questo possa rispondere ad un postulato scientifico di una determinata scuola (giuridica, n.d.r). Sono convinto, per un elementare senso umano, che bisogna fare ogni sforzo perché il reo possa essere rieducato, e credo che non dobbiamo rinunciare in nessun caso a questa possibilità. (...) Il trattamento del reo cioè, o di chi, comunque, venga privato della libertà, deve ispirarsi a quelle ragioni di umanità che per rispetto della persona umana devono essere il viatico per tutti coloro che*

*fanno ed applicano le leggi in un regime di libertà e di democrazia. (...) Le condizioni delle carceri sono quelle che sono e lo sono, purtroppo, anche in relazione alla situazione finanziaria generale del Paese. (...) Quando diciamo che il reo deve essere trattato umanamente, noi diamo nella Costituzione una norma alla quale il legislatore di domani dovrà attenersi: è un imperativo che noi segniamo al legislatore."*

Stante il tentativo contemporaneo di conciliazione, per quanto ambiguo tanto nel merito quanto nel metodo, tra rieducazione e cura del soggetto socialmente pericoloso inimputabile, si avverte il bisogno di proporre la genesi anche dell'articolo 32 della Costituzione, dedicato al diritto alla salute e alla relativa legittimità di imposizione normativa. A tal proposito si ricorda di seguito il secondo comma della detta disposizione:

*"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."*

La sessione in cui si discusse l'inserimento di questa norma nella Carta costituzionale ebbe luogo il 24 aprile 1947, circa 10 giorni dopo la discussione inerente ai rapporti civili della neonata Repubblica, e venne approvata su emendamento del deputato Caronia senza tuttavia particolari analisi nel merito, che perciò vengono omesse, in quanto rette da affermazioni sostanzialmente tautologiche di quanto già espresso dal tenore letterale dell'articolo.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> La fonte di ogni intervento trascritto è il portale storico della Camera dei Deputati della Repubblica italiana.

## **L'evoluzione del manicomio giudiziario**

Nel capitolo precedente sono state gettate le fondamenta costituzionali indispensabili per seguire ora lo sviluppo che ebbe in Italia l'istituto del manicomio giudiziario.

Come già accennato altrove, l'evoluzione della disciplina si deve soprattutto ai plurimi interventi della Corte Costituzionale italiana in materia, giacché essa ha spronato e al contempo vincolato il Parlamento ad adottare quei nuovi e imprescindibili strumenti normativi che l'introduzione della carta costituzionale rendeva ormai non più rinviabili. Con le proprie pronunce, sulle quali si concentrerà la presente sezione, la Consulta dettò cioè al Legislatore i modi e i contenuti minimi necessari per adeguare l'ordinamento in tema manicomiale alla Costituzione repubblicana.

Prima di procedere con la trattazione giova ricordare due punti cardinali.

Anzitutto non si ripercorrerà, è bene chiarirlo, la storia politica e giuridica del manicomio in Italia dal dopoguerra ad oggi. Il *focus* sarà invece orientato su una specie del più ampio genere frenocomiale, ovvero si prenderanno in esame le vicissitudini particolari del manicomio giudiziario (o criminale).

A questo scopo le vicende interessanti la ben più ampia riforma dell'ospedale psichiatrico ad uso civile saranno, invece, accennate solo allorquando risulteranno essenziali per una comprensione più efficace dell'esposizione centrale.

In secondo luogo, questo capitolo rappresenta la parte conclusiva dedicata alla disamina storico-giuridica che ha accompagnato l'introduzione in Italia della 'Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza' quale misura dedicata a contemperare le esigenze di cura e di riabilitazione del reo non imputabile con le istanze securitarie e custodiali provenienti dalla società.

Dal prossimo capitolo, come peraltro già anticipato nell'introduzione alla tesi, si "entrerà" nella REMS, adottando perciò un punto di vista radicalmente diverso da quello sin qui tenuto. All'approccio sistematico adoperato finora per la descrizione oggettiva dell'istituto si sostituirà quello fenomenologico, per definizione soggettivo, ma certamente il più adatto per il contributo ermeneutico che un criminologo dovrebbe essere in grado di offrire all'interno di una REMS. A questa figura professionale difatti viene chiesto di farsi interprete, di comprendere e non già di spiegare, le peculiarità del crimine e del criminale.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Risulta impossibile riportare qui tutta la bibliografia relativa a quella che Karl Jaspers per primo tentò di indicare come prospettiva dell'Umgreifende (reso a seconda delle traduzioni come "onnicomprendivo", "tutto abbracciante", "interminata comprensività", eccetera), né questo è l'intento della tesi.

Si consiglia ad ogni modo perlomeno la lettura dell'autore appena citato, ad esempio in "Psicologia delle visioni del mondo", e di un altro importante fenomenologo, Ludwig Binswanger, sempre a titolo esemplificativo, in "Daseinanalyse".

La prima pronuncia della Corte Costituzionale che occorre menzionare è la numero 74 del 1968, avente ad oggetto "procedimenti di ricovero per sospetta alienazione mentale".

Il Tribunale di Ferrara, con quattro distinte ordinanze riunite in giudizio, lamentava la lesione delle garanzie di difesa giuridica nei confronti di soggetti internabili ai sensi della legge Giolitti del 1904. In particolare *"l'art. 2 della legge denunciata, sia nella parte che consente l'accertamento dell'alienazione mentale senza le garanzie di contraddittorio, di difesa giuridica e tecnica e di impugnabilità, pur prescritto tanto a favore di persone sospette di pericolosità per la sicurezza pubblica, o per la pubblica morale, quanto a favore di imputati di reato o di interdicendi, sia nella parte che consente, all'autorità di pubblica sicurezza, in via di urgenza, l'internamento provvisorio per un periodo di tempo superiore (un mese) a quello consentito (quattro giorni) per la carcerazione di indiziati di reità, sembra violare (...) i limiti imposti dal rispetto della persona umana (anche perché, n.d.r.) i provvedimenti previsti dalla legge impugnata possono, dal punto di vista pratico, rivestire importanza pari o superiore a quella dell'irrogazione di un ergastolo, potendo eliminare la capacità di agire e la stessa capacità giuridica, tanto più perché, in mancanza di un periodico controllo dell'autorità giudiziaria, si affida all'arbitrio generico e amplissimo del direttore di un manicomio la facoltà del licenziamento dell'infermo in via di prova."*

Dal brano appena citato appare ora evidente l'impatto rivoluzionario che ha avuto l'introduzione della Costituzione sulla, e nella, vita quotidiana dei cittadini. Tale energia trasformazionale risulta ancor più percepibile se, come in questo caso giurisprudenziale, è l'esistenza dei più deboli, indifesi, esclusi, emarginati attori sociali a ricevere protezione e ad essere migliorata in virtù di quel patto costituente che rappresenta la Legge fondamentale dello Stato italiano.

Nella disamina di costituzionalità, i giudici fecero espresso riferimento agli articoli di cui si è data lettura genetica nel capitolo precedente. Benché con tutti i limiti imposti dal dettato costituzionale, essi poterono dichiarare che:

*"(...) Non è ammissibile che il ricovero definitivo sia ordinato sul fondamento di istruttorie che all'infermo non è consentito di seguire o di contestare. Vero è che l'interessato può non essere in grado di provvedere personalmente alla propria difesa; ma da ciò non può argomentarsi che il diritto ad essa non debba spettare a chi si trova invece in condizione di provvedervi non ostante la infermità, e che, in ogni caso, quel diritto non possa essere salvaguardato con provvedimenti di protezione, emessi di ufficio dal Tribunale avendo riguardo alle circostanze del caso."*

Inoltre:

*"L'art. 13, terzo comma, della Costituzione permette di disporre che l'autorità di pubblica sicurezza, per necessità ed urgenza, adotti, in casi determinati, provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale; e la norma impugnata consente che il ricovero di malati di mente sia ordinato da quella autorità solo quando è necessario ed urgente. Urta contro il citato articolo della Costituzione soltanto la disposizione che permette all'autorità suddetta di riferire al procuratore della Repubblica oltre il termine di quarantotto ore."*

Si permetta di far notare che l'uso dell'avverbio "soltanto", in verità, è una civetteria. La restrizione della discrezionalità imposta dal giudice costituzionale all'autorità amministrativa sovverte



l'impianto personologico precedente: ora la Costituzione equipara il trattamento riservato al "folle" con quello di qualsiasi altro cittadino. Prima della pronuncia in esame, difatti, la qualità di "incapace mentale" faceva scivolare il soggetto così qualificato in un regime giuridico proprio, disgiunto dalla parte della popolazione "sana" sottoposta alla legislazione ordinaria. In tutta ovvietà la logica del legislatore del 1904 era volutamente quella di creare *ex lege* un corpo sociale scisso, in cui fosse plasticamente ravvisabile la rassicurante differenza tra "noi" e "loro", tra i "buoni borghesi" da un lato a cui contrapporre, in chiave di costruzione identitaria, i "matti cattivi" dall'altro.

Nel lungo *iter* che ha portato al definitivo superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario in favore dell'introduzione della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, giova ora dare lettura dell'ultima pronuncia della Corte Costituzionale precedente alla riforma psichiatrica del 1978. Quest'ultima, come vedremo, sortirà effetti indiretti anche sull'applicazione del ricovero in OPG.

La sentenza è la numero 110 del 1974, la quale produsse un autentico terremoto sul sistema sino ad allora vigente delle misure di sicurezza personali. Entriamo quindi nello specifico.

Il fatto che venne posto all'attenzione della Corte fu il seguente. Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa, a seguito della domanda di revoca sollevata da una persona internata in una 'Casa di Lavoro', sollevò questione di costituzionalità di diverse norme dell'ordinamento a proprio dire in netto contrasto con i principi espressi nella Costituzione. In particolare la censura promossa dal magistrato riguardava la possibilità di revocare anzitempo la misura di sicurezza personale, ex art. 207 c.p.,<sup>61</sup> affidata al Ministro di Grazia e Giustizia.

Si legge nel ritenuto in fatto della sentenza:

*"Tale potere - infatti - andrebbe al di là di quelli che l'art. 110 della Costituzione accorda al Ministro di grazia e giustizia, che sono circoscritti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. La norma in esame sarebbe altresì in contrasto, oltre che con gli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 111, con l'art. 102, "giacché una Costituzione che fa divieto di istituire giudici straordinari e speciali non può certo tollerare che la funzione giudiziaria, nel suo più delicato momento (provvedimenti in materia di libertà personale), venga ad essere incontrollatamente sostituita dal potere esecutivo".*

Nel capitolo precedente si è reputato di non dover dare conto anche del processo genetico degli articoli 102 e 111 della Costituzione testé citati. In primo luogo perché scopo dell'elaborato non è

---

61 La formulazione originaria dell'articolo, quella emersa dalla fucina di Rocco, recitava:

“Art. 207. (Revoca delle misure di sicurezza personali)

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia. ”

quello di ricostruire, nella sua interezza, la pur utile storia delle norme costituzionali inerenti alla complessiva anatomia giudiziaria, e avrebbe costituito di conseguenza un indebito fuori tema.

In secondo luogo in quanto, in effetti, la leva argomentativa azionata dal magistrato di sorveglianza sembra ampiamente assorbita dalle dichiarazioni rese in Assemblea Costituente dal deputato Tupini, a proposito del dibattito circa l'articolo 13. Si osserva difatti che se la funzione di quest'ultima disposizione è di circoscrivere l'arbitrarietà del potere esecutivo in ordine alla limitazione della libertà personale, ne consegue necessariamente che la medesima amministrazione (nel caso di specie, il Ministro di Grazia e Giustizia) non solo non possa sostituirsi né nella fase cognitiva né in quella esecutiva agli organi giudiziari, ma nemmeno possa intervenire influenzando in qualche maniera la decisione dei giudici. Forniti gli opportuni chiarimenti circa la ragione dell'*omissis*, si passa a quanto stabilito dalla Consulta, che tra l'altro nel considerato in diritto riprenderà in parte la giustificazione appena sviluppata.

Essa dichiarò infatti che:

*"Nell'ordinanza di rimessione si prospetta, infine, il dubbio circa la compatibilità - con i principi di cui agli artt. 2, 3, 13, 25, 111, 102, 110 della Costituzione - dell'articolo 207, ultimo comma, cod. pen. (che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di revocare le misure di sicurezza "anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge"). (...) La questione è fondata. Anzitutto lo è in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la cui violazione deriva dal fatto che il potere di far cessare la misura limitativa della libertà personale è attribuito (e per un certo periodo di tempo in via esclusiva) ad un organo non giurisdizionale che può provvedere insindacabilmente, e sia a favore che a sfavore dell'interessato, senza obbligo di attenersi ai criteri cui deve invece adeguarsi l'autorità giudiziaria. Ma ancora più evidente è il contrasto con l'art. 102 della Costituzione. In effetti, con l'esercizio del potere di revoca il Ministro viene ad interferire nello svolgimento di funzioni giurisdizionali (...)."*

La prima ripercussione immediata che ebbe la pronuncia, beninteso da valutare assieme ad altre concause che qui non è tuttavia dato esaminare, fu l'emanazione della legge numero 354 del 1975, innovatrice della disciplina penitenziaria, con l'annesso regolamento di esecuzione ad opera del d.p.r. 431 del 1976.

La riforma dell'ordinamento penitenziario del '75 intervenne cioè al fine di recepire i principi e i precetti contenuti nella Costituzione, così come declinati dalla Consulta, che della Carta Costituzionale ne è la voce.

Si legge difatti al primo comma dell'articolo 1 del testo originario che *"il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona"*, per poi proseguire all'ultimo comma dichiarando che *"nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi (...) attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti."*

All'articolo 3 prosegue poi affermando che *"negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita."*, mentre all'articolo 4 ribadisce che *"i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge."*

Gli articoli 5-12 concernono le condizioni di vita minime tassativamente assicurate ai reclusi, prevedendo ad esempio i livelli essenziali di illuminazione dei locali, di areazione e di pulizia degli stessi; ammettendo controlli interni, ad opera degli stessi detenuti e internati, sulla quantità e qualità del vitto. Essi prescrivono inoltre la fornitura dei basilari servizi igienici e sanitari, garantendo altresì spazi comuni ove socializzare.

L'articolo 13, fondamentale per la presente trattazione, statuisce che *"il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto."*, aggiungendo quindi che *"nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. (...) Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma."*

Quest'ultima disposizione deve essere considerata in combinato disposto con l'articolo 15, il quale è dedicato agli elementi del trattamento del detenuto e dell'internato, che è *"svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. (Nonché lo svolgimento di, n.d.r.) attività lavorativa di formazione professionale."*

Come si può ben notare, non si fa cenno alcuno a cure di carattere medico o psicologico ai fini della risocializzazione della persona reclusa: tale modalità di intervento viene di fatto considerata condizione necessaria, non di per sé sufficiente, allo scopo pratico garantito dall'articolo 27 della Costituzione. Quest'ultimo fine riabilitativo, sembra suggerire il legislatore, deve tendere al più armonioso inserimento in società della persona reclusa, non già al mero contenimento e alla pura custodia temporanea della medesima.

Ecco spiegata la ragione dell'insufficienza dell'intervento psichiatrico e psicologico, i quali di per sé non solo risulterebbero mezzi inadeguati al conseguimento del fine costituzionale, ma verrebbero di contro a rappresentare i probabili elementi genetici o facilitatori di futuri agiti antisociali. Laddove poi la norma fa esplicito riferimento al valore della cultura, dell'istruzione, del tempo ricreativo, del rapporto imprescindibile con il mondo esterno in generale, e con la famiglia di origine in particolare, che devono essere le basi dell'opera educativa, è come se affermasse una implicita assunzione di responsabilità delle istituzioni e della collettività nei confronti della condizione del detenuto e dell'internato. Lo Stato, non avendo fornito anzitempo all'individuo gli strumenti utili per

una corretta e proficua interazione con gli altri consociati, ha favorito le condizioni al contorno che hanno portato alla commissione del reato. L'autorità statale, perciò, deve avvertire il bisogno di riscattarsi, e sfruttare il tempo della reclusione non unicamente per affliggere bensì soprattutto per recuperare e riprendere un percorso esistenziale che si è interrotto. Lo Stato percepisce cioè la necessità di convertire la pena in un momento di rigenerazione del singolo e, attraverso di esso, dell'intera collettività.

L'articolo 62, per la prima volta in Italia, certifica l'istituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari quali luoghi ove scontare il periodo di talune misure di sicurezza detentive: con esso si sancì il superamento del manicomio criminale o giudiziario.<sup>62</sup>

All'articolo 65 si puntualizza invece che *"i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento. A tal istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari."*

Gli articoli 68-71 delineano la nuova immagine di 'magistrato di sorveglianza', *dominus* della fase esecutiva della pena, nonché garante dei diritti del detenuto. Ad egli spetta peraltro il compito cruciale di approvazione del programma di trattamento individualizzato.

A proposito del summenzionato regolamento di attuazione della legge di riforma penitenziaria, appare di particolare rilievo l'articolo 84, il quale ammette che *"quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva, o viceversa, non si dà corso alla dimissione (del detenuto o dell'internato, n.d.r.)"*.

Sino alla riforma del 2014 che osserveremo in seguito nel proprio funzionamento concreto, assecondando tale disposizione, la reclusione, ancorché non di tipo ergastolario, poteva proseguire *sine die*.<sup>63</sup>

Ergastolo bianco che poteva essere declinato anche in un modo ulteriore, infatti la medesima disposizione insiste in questi termini:

*"(...) I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera."*

In tutta evidenza una siffatta norma può consentire, in linea teorica, ad un soggetto di permanere in un regime di restrizione della libertà personale (ancorché extrapenale, beninteso) per un periodo di tempo limitato unicamente da ragioni biologiche e non, come invece dovrebbe essere, giuridiche.

<sup>62</sup> Ancorché, si badi bene, il codice penale contenga tuttora questa dizione. Ciò imporrebbe di ripensare alla bontà della politica legislativa italiana.

<sup>63</sup> La disciplina della pena contemplava difatti un limite superiore di tempo, mentre la misura di sicurezza detentiva conteneva solamente il rispetto di un periodo minimo di esecuzione della stessa. La mancata previsione di una soglia temporale massima che, una volta raggiunta, obbligò l'autorità giudiziaria a far cessare il regime reclusorio, poteva degenerare nel cosiddetto fenomeno dell'ergastolo bianco.

Oltretutto questo articolo andrebbe letto in combinato disposto con l'art. 20 del medesimo decreto, relativo alle cosiddette 'licenze finali di esperimento', laddove è scritto che il licenziatario possa ricevere il controllo dei servizi psichiatrici territoriali. Anche in questa evenienza si tratta di un regime di libertà vigilata o di semilibertà, nel quale tuttavia non viene specificato né il *quantum* né il *quomodo* dell'intervento dei *vigilantes*, il quale potrebbe assumere contorni alquanto foschi e intrusivi.

Non bisogna dimenticare che dal 1968 con la cosiddetta legge Mariotti (L. 431/68) erano stati aperti i centri di igiene mentale: strutture distribuite capillarmente sul territorio e idonee ad accogliere e ad assistere i malati di mente. Tuttavia una disposizione come quella enunciata nell'articolo 20 lasciava ampi margini di discrezionalità a tali enti psichiatrici che, pur se non costruiti attorno ad una logica centralistica e totalizzante come quella dell'ospedale psichiatrico, avrebbero necessitato di una delimitazione normativa più stringente ad opera del regolamento di esecuzione penitenziaria.

L'avvicinamento alla comprensione essenziale dell'odierna REMS e della soggettività che la alberga non può prescindere poi, come si avrà modo di capire meglio nel proseguo, dalla spiegazione puntuale degli articoli 98-100 del regolamento di attuazione della legge 354/75.

L'articolo 98 stabilisce che *"agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati sottoposti a perizia psichiatrica nell'ipotesi preveduta dal numero 1 del secondo comma dell'art. 318 del codice di procedura penale, nonché gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 88 del codice di procedura penale, 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale."*

Occorre anzitutto avvicinarsi alle tipologie umane elencate, rintracciandole lungo i vari luoghi dell'ordinamento.

Girovagando troviamo: i prosciolti per infermità psichica, per intossicazione cronica da alcol o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo (art. 215, secondo comma, n. 3 c.p., il quale a sua volta rimanda all'art. 222 c.p.); imputati soggetti a custodia preventiva o a misure di sicurezza detentive provvisorie per le quali è disposta perizia psichiatrica o nei casi di infermità di mente sopravvenuta (art. 318, n. 1 e 88 in combinato disposto con gli articoli 245 e 258 c.p.p. p.v.); condannati la cui infermità psichica è emersa prima o durante l'esecuzione della pena (art. 148 c.p.); infermi di mente, ubriachi abituali o persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol o dalle stesse sostanze stupefacenti, per le quali è stato ordinato il ricovero provvisorio in OPG per il tempo dell'istruttoria o del giudizio (art. 206 c.p.) e, infine, coloro i quali già sottoposti a diversa misura di sicurezza detentiva personale o non detentiva che, durante l'esecuzione della medesima, vengano colpiti da infermità psichica.

L'articolo 98 prosegue indicando che *"alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n.) 2 del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 206 e 212, secondo comma, del codice penale."*

È necessario ritrovare anche queste figure. Tuttavia il compito è meno gravoso rispetto al precedente, dal momento che esse sono tutte contenute in un solo codice: quello penale.

In una 'Casa di Cura e Custodia' possono difatti alloggiare: condannati per delitti non colposi la cui pena è stata ridotta in ragione dell'infermità psichica, della cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, a causa del sordomutismo, oppure chi ha commesso un delitto in stato di ubriachezza, essendo ubriaco abituale o dedito all'abuso di sostanze stupefacenti, e non debba essere sottoposto ad altra misura di sicurezza detentiva (art. 215 c.p. in combinato disposto con gli artt. 219-221 c.p.); specularmente alle ipotesi esaminate poc'anzi a proposito dell'ospedale psichiatrico giudiziario, possono inoltre albergarvi gli imputati per il tempo dell'istruttoria o del giudizio o i condannati nel caso sopraggiunga infermità psichica.

La scelta tra ricovero in OPG o in queste strutture è a discrezione dell'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze del singolo caso concreto.

È stato opportuno occuparsi dei profili generali delle persone appena descritte, in quanto i medesimi soggetti saranno, quarant'anni dopo l'emanazione della legge e del relativo regolamento penitenziario, destinati e riuniti in un unico spazio: la REMS.

Passiamo ora all'articolo 99 del d.p.r. 431/76, che ha natura residuale in rapporto al precedente.

In esso si dice che, per i fini di cui agli articoli 148, 206 e 212 c.p., sui quali ci siamo già soffermati, nonché ai sensi dell'art. 88 c.p.p. p.v., il giudice o il magistrato di sorveglianza possono dirottare, per un periodo massimo di 30 giorni, in OPG o in una casa di cura e custodia, anche i reclusi per i quali è necessario l'accertamento sulle condizioni psichiche.

Di forte interesse è da ultimo l'articolo 100, il quale prevede che *"l'amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni con ospedali psichiatrici civili per il ricovero di soggetti destinati ad ospedali psichiatrici giudiziari, previa intese con la regione competente e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità. (...)"*

L'attenzione è suscitata dal fatto che è possibile rinvenire *in nuce* in questo comma la volontà del legislatore di favorire un interscambio tra istituti penitenziari (gli OPG) e gli ospedali psichiatrici comuni, quasi a voler lasciar trasparire l'idea che il fulcro dell'intervento nei confronti degli internati non debba più essere la prevenzione bensì la presa in carico. È un segnale di rottura con la tradizione custodialistica non solo italiana, ma europea, di non poco momento.

Vediamo difatti che con la riforma attuata dalla legge 180 del 1978 di riforma psichiatrica,

abrogatrice della precedente architettura disegnata dalla legge giolittiana del 1904, si assiste a un fenomeno interessante che il Professor Pelissero sintetizza in modo mirabile con queste parole:

"(...) *La riforma non intervenne sui manicomi giudiziari, che continuarono ad essere disciplinati dalle norme del codice penale del 1930 e che si trovavano di fatto in condizioni di fatiscenza, sovraffollamento, abbandono dei ricoverati, in una prospettiva di pura neutralizzazione di una pericolosità che continuava ad essere ancora presunta. Nondimeno la riforma psichiatrica fece sentire il proprio influsso, innanzitutto sul concreto funzionamento dei manicomi giudiziari. (...)*"<sup>64</sup>

Ciò in quanto, continua l'autore:

"(...) *Nel periodo successivo all'approvazione della legge n. 180 la chiusura dei manicomi (o meglio il divieto di nuovi ricoveri, considerato il lentissimo processo di dimissione effettiva di tali istituti) ha visto un aumento considerevole degli internamenti nei manicomi giudiziari, che erano a quel tempo divenuti l'unica risorsa disponibile in un contesto di disciplina extrapenale che si mostrava estremamente deficitario sotto il profilo delle strutture e dei supporti socio sanitari: dai circa 1000 internati per anno dal 1975-1978, il numero degli ingressi è progressivamente aumentato, per cui nel 1982 i ricoverati erano saliti a 1499, con un aumento del 50 per cento.*"<sup>65</sup>

Sì può dire allora con una certa sicurezza che, proprio a seguito della rimozione del nosocomio psichiatrico civile ad opera della legge 180, si avvertì la necessità di non riformare il funzionamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ormai rivestito di una impropria "funzione di supplenza".<sup>66</sup>

E' plausibile pensare che prima dell'abolizione dei manicomi comuni, la cessazione della misura di sicurezza in OPG fosse di fatto subordinata alla contestuale immissione del dimesso nel frenocomio ad uso civile, in una sorta di interminabile gioco normativo in cui la posta in campo era rappresentata dalla *libertas vivendi* dell'internato. La legge 180/78 operò sostanzialmente, in assenza di una puntuale implementazione di quelle strutture intermedie territoriali volte ad assicurare il benessere psico-fisico dei dimessi dai manicomi civili e che della riforma avrebbero dovuto costituire il presupposto irrinunciabile, quale strumento di privatizzazione nella cura della malattia mentale. A seguito della predetta normativa le singole famiglie dovettero infatti far fronte con i propri mezzi all'assistenza dei rispettivi congiunti: l'abrogazione del manicomio civile non abolì, ovviamente, contemporaneamente anche il disagio psichico, il cui arginamento venne di conseguenza tacitamente demandato a soggetti privati laddove in precedenza veniva comunque gestito nell'ambito del servizio pubblico. Perciò qualora gli strumenti familiari si fossero rivelati inadeguati o carenti, ecco emergere il ricorso in massa alla sola istituzione totale rimasta in vita: l'ospedale psichiatrico giudiziario. In fondo era sufficiente la denuncia del parente molesto, per un qualunque atto di quest'ultimo integrante reato dal punto di vista strutturale, e sarebbe scattata macchinalmente la misura del ricovero coatto in OPG.

Proprio il 1982 è l'anno di un'altra pronuncia fondamentale della Corte Costituzionale che andiamo

64 Cfr G. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario*, pag. 98 e ss.

65 Cfr Pelissero, *ibidem*, pag. 100 e ss.

66 Cfr Pelissero, *ibidem*

ad analizzare, perché con essa venne meno il testè accennato automatismo.

Pur mantenendosi in linea con le precedenti sentenze pronunciate (ad esempio: sentenze 19/66, 68/67 e 106/72), con le quali aveva dichiarato compatibile con i principi costituzionali il sistema di presunzione assoluta di pericolosità sociale<sup>67</sup> presente nel codice penale, la Consulta si esprime invece in favore dell'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 207, nella parte in cui non prevede la facoltà in capo al giudice di far cessare anzitempo la misura di sicurezza detentiva in ospedale psichiatrico giudiziario.

Si rammenterà che la norma oggetto di censura costituzionale è già stata incontrata precedentemente, con la sentenza 110 del 1974, a proposito della quale i giudici della Corte avevano sottratto al Ministro di Grazia e Giustizia la possibilità di revocare la misura di sicurezza detentiva in manicomio criminale per conferire il medesimo potere all'autorità giudiziaria.

Ebbene, a quasi dieci anni di distanza, i membri della Corte decisero di modificare, oltre al già ridefinito criterio soggettivo, anche il contenuto oggettivo della disposizione, andando ad incidere sulla determinazione del periodo di tempo entro cui far cadere l'esecuzione dell'internamento in OPG.

Si dà breve lettura del considerato in diritto della sentenza 139 del 1982:

*"(...) Conclusivamente, si può dire che la disciplina complessiva della misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio (ora ospedale psichiatrico) giudiziario, per effetto della giurisprudenza della Corte e per la successiva intervenuta abrogazione dell'art. 207, ultimo comma, del codice penale (in forza dell'art. 89 della legge 26 luglio 1975 n. 354), si è sostanzialmente modificata rispetto all'impianto originario."*

Occorre tuttavia superare il tenore letterale della sentenza, e coglierne la portata applicativa. Ancorché evitando di rinnegare se stessa, procedendo ad un indiscriminato smantellamento del sistema di pericolosità presuntiva che sarebbe tra l'altro potuto apparire discutibile per l'epoca, la Corte giunse di fatto ad ammettere l'assolutezza della presunzione soltanto nel momento genetico della decisione giudiziaria, essendo ora consentito al magistrato di revisionare il caso durante la fase esecutiva e inibire il decorso funzionale della presunzione medesima. In pratica a seguito del giudizio costituzionale quest'ultima operava unicamente ai fini del procedimento di cognizione, perdendo le proprie qualità (automatismo e obbligatorietà) una volta iniziata l'esecuzione effettiva della misura.

Si vuole ora, senza pretese di esaustività, almeno accennare alle tristi vicende che coinvolgevano i minorenni.

---

<sup>67</sup> I delicati e complessi meccanismi della logica presuntiva sui quali si regge l'intera impalcatura giuridica italiana non sono oggetto di questa trattazione. Tuttavia si ritiene utile ricordare che il carattere di assolutezza della presunzione implica l'impossibilità da parte del giudice di controvertire su taluni contenuti legali. In particolare l'uso della presunzione assoluta fa discendere automaticamente dal dettato legislativo l'esito della decisione, essendo imposto al magistrato giudicante l'obbligo di astenersi dal modificare un risultato legalmente predeterminato.



Sino alla sentenza numero 324 del 1998 infatti questi ragazzi sventurati potevano essere rinchiusi in ospedale psichiatrico giudiziario, se considerati non imputabili per infermità psichica, anche per reati bagatellari. Trovarsi costretti in un ambiente nefasto e degradante per il loro sviluppo psicofisico, molto spesso comportava la definitiva compromissione di già precari equilibri esistenziali e quindi l'impossibilità di un futuro reinserimento sociale. Sarebbe necessario, oltre che socialmente utile, che qualche storico avvertisse l'imperativo di ricostruire le biografie dei tanti minori letteralmente impazziti in quei luoghi sciagurati.

Prima di addentrarsi nella vita della REMS è inevitabile riportare altre due storiche sentenze della Corte Costituzionale le quali, delle odierne strutture per la gestione delle misure di sicurezza detentive dei soggetti non imputabili, rappresentano gli irrinunciabili cardini fondativi.

È difatti soprattutto in conseguenza di queste pronunce che il legislatore ha dovuto velocizzare l'*iter* di approvazione che ha riconfigurato l'impianto istituzionale italiano relativo alla presa in carico degli autori di reato affetti da patologie mentali.

La prima sentenza in ordine cronologico è la numero 253 del 2003.

La questione, sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, riguardava la vicenda di un soggetto "*ritenuto, in sede di perizia, totalmente incapace di intendere e di volere per infermità psichica, (nonché socialmente pericoloso se non ricoverato in una comunità per psicotici, n.d.r.) (...)*".

Il magistrato denunciava così l'incompatibilità dell'articolo 219 c.p. (*supra*) con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui è previsto che il condannato per delitto non colposo assegnato ad una casa di cura e custodia in ragione di un vizio parziale di mente, possa essere collocato in libertà vigilata mentre tale possibilità è esclusa per colui il quale si trovi internato per vizio totale di mente. Ciò contrasterebbe con il principio di eguaglianza espresso nella norma costituzionale menzionata. Del pari l'articolo 222 c.p. "*è a sua volta denunciato nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, impone sempre di adottare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, senza consentire (come invece previsto per il minore non imputabile dagli articoli 224 e 232, primo e secondo comma, del codice penale) di adottare altre misure, e in specie quella della libertà vigilata, con eventuali prescrizioni.*".

Considerata la gravità del giudizio, e il rischio insito in una sintetizzazione fuorviante e improduttiva, si reputa conveniente menzionare per esteso perlomeno parte del giudizio emesso dai giudici. Si crede invece utile alla lettura evidenziare i passi più significativi per il percorso storico che, intrapreso da qualche tempo, vede ormai approssimarsi l'approdo finale:

"(...) Non è da oggi che la Corte è stata investita di questioni di legittimità costituzionale volte a censurare l'inadeguatezza della disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di mente che commettono

fatti costituenti oggettivamente reato (il solo art. 222 del codice penale risulta oggetto di ben 18 decisioni della Corte, dal 1967 ad oggi) una volta risolto il problema, inizialmente assai dibattuto, della **necessaria "attualizzazione" della valutazione di pericolosità sociale (sentenza n. 139 del 1982)**, sono state ripetutamente sottoposte alla Corte questioni tendenti a mettere in dubbio la **legittimità sul piano costituzionale della previsione della misura "obbligatoria" del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario**, spesso facendo leva anche sulla legislazione che, a partire dalla **legge 13 maggio 1978, n.180** (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori), ha cercato di far fronte al problema dell'assistenza ai malati di mente superando l'antica prassi del ricovero in strutture segreganti come erano i manicomi: infatti **gli ospedali psichiatrici giudiziari (nuovo nome dei manicomi giudiziari) sono rimaste le ultime strutture "chiuse" per la cura di infermi psichiatrici**. La specificità di questa misura di sicurezza sta, ovviamente, nella circostanza che essa è prevista nei confronti di persone che, per essere gravemente infermi di mente, non sono in alcun modo penalmente responsabili, e dunque non possono essere destinatari di misure aventi un contenuto anche solo parzialmente punitivo. **La loro qualità di infermi richiede misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici**. D'altra parte la pericolosità sociale di tali persone, manifestatasi nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato (...) richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli. Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in **un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e non scindibili (cfr. sentenza n. 139 del 1982), di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale**. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell'infermo "pericoloso"), e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.

Di più, le esigenze di tutela della collettività **non potrebbero mai giustificare** misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente (...).

Solo nei confronti dei **minori infermi di mente** la Corte ha potuto giungere alla caducazione della norma che anche nei loro riguardi prevedeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, facendo leva sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato dei soggetti minorenni (cfr. sentenza n. 324 del 1998). (...)

In sostanza ciò che viene denunciato come incostituzionale è il **vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva** (...) anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), "idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati" (art. 228, secondo comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale. (...)

La situazione dell'infermo di mente che abbia compiuto atti costituenti oggettivamente reato, ma non sia responsabile penalmente in forza appunto della sua infermità, è per molti versi **assimilabile a quella di una persona bisognosa di specifica protezione come il minore**. (La misura del, n.d.r.) ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione.

In conclusione, mentre solo il legislatore (la cui **inerzia** in questo campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e **mai riviste alla luce dei principi costituzionali** e delle acquisizioni scientifiche, non può omettersi di rilevare ancora una volta) può intraprendere la strada di un **ripensamento del sistema delle misure di sicurezza**, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una **riorganizzazione delle strutture** e di un potenziamento delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro lato. (...)"

Come si può ben apprezzare, nella sentenza sopra riportata affiorano, in una composizione

provvista di elevata euritmia giuridica, tutti i temi già propedeuticamente affrontati nelle pagine precedenti.

Sarebbe riuscito un tentativo maldestro quello di cercare di sfrondare oltre misura elementi superflui, giacché la costruzione risulta perfetta ovvero priva di parti voluttuarie e ridondanti. Il richiamo alla colpevole inattività del legislatore nazionale meriterebbe una disamina a se stante, ma è apparso proficuo non tralasciare questo dato al fine di cogliere la ricca trama carsica sottostante a questo *iter* che ora prosegue con la sentenza 367 del 2004.

Questa pronuncia è da considerarsi la sorella minore di quella attentamente scrutinata in precedenza, perciò il vaglio sarà molto breve in quanto le argomentazioni ivi sviluppate sono del tutto analoghe a quelle poc'anzi esposte.

Infatti il caso presentato dinanzi alla Corte Costituzionale riguardava il caso di un soggetto, dichiarato totalmente incapace di volere per infermità di mente al momento del fatto di reato, per il quale la legge (art. 206 c.p.) costringeva il giudice ad applicare in via provvisoria il ricovero in OPG. La Consulta si limitò alla caducazione anche di questo automatismo, concedendo così al giudice di valutare ed accertare in concreto la percorribilità di interventi meno totalizzanti e invasivi, in particolare a contenuto terapeutico.

La nascita della REMS ha perciò dovuto sopportare una lunga fase di gestazione e la Corte Costituzionale italiana è stata il principale artefice, nonché la guida illuminata, di tale processo trasformazionale. D'altronde la presenza di un siffatto organo aristocratico si giustifica proprio in ragione del ruolo affidatole: garantire il rispetto della norma costituzionale, la quale rappresenta purtroppo sempre più spesso il solo rimedio a disposizione degli ultimi per non venire travolti dalla feroce indifferenza di maggioranze democratiche autoreferenziali.

Anche a seguito dei ripetuti e accorati appelli del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con il D.P.C.M. 126/2008, in particolare ai sensi dell'art. 5 nonché del relativo allegato C, si diede avvio da un lato al processo di trasferimento della sanità penitenziaria entro il Sistema Sanitario Nazionale, dall'altro si completò l'attribuzione a livello regionale delle funzioni e dei beni strumentali necessari al superamento del modello dell'ospedale psichiatrico giudiziario.

L'enorme difficoltà riscontrata nel trovare una linea di convergenza, una strategia sinergica comune, tra amministrazione penitenziaria e aziende sanitarie locali, nonché la penuria delle risorse finanziarie allocate allo scopo, determinarono slittamenti aggiuntivi nell'implementazione di detto programma. Trascorsi ulteriori tre anni, e di nuovo a seguito dei plurimi moniti espressi dal Capo dello Stato Napolitano, venne infine emanato il D.L. 211 del 2011.

Il Presidente della Repubblica, per tramite del Governo, dettò tempi contingentati e perentori alle

Regioni per adeguarsi alle disposizioni di cui al D.P.C.M. summenzionato, minacciando di ricorrere al potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi loro spettanti.

In particolare nel D.L. 211, all'art. 3 ter, si stabilì la confluenza in un unico luogo (che diverrà la REMS) delle due classi di persone destinati in precedenza all'ospedale psichiatrico giudiziario e alla casa di cura e custodia. Tale convivenza è spesso sorgente di accesi contrasti, di polemiche serpeggianti, di tensioni interindividuali tra gli ospiti internati, generando non pochi problemi di gestione per gli operatori. D'altronde è facilmente intuibile, anche per chi non abbia mai visitato queste residenze, che le difficoltà esistenziali di un soggetto tossicomane sono ben diverse da quelle di una persona portatrice di una severa schizofrenia o esprime un disturbo di personalità tale da renderla molesta. Sia permesso di considerare improvvido, se non spregiudicato, un legislatore che ha riunito sotto lo stesso tetto profili personologici prevedibilmente incompatibili.

Il decreto legge venne poi convertito dal Parlamento, senza discussioni degne di nota per profondità cognitiva e altresì irripetibili per aberrazione del contenuto, nella legge 9 del 2012. Al netto delle successive modifiche legislative di marcato stampo giusnichilistico, volti in special modo a dilazionare nel tempo l'effettiva operatività della REMS (si vedano su tutte la L. 57/2013 e la L. 81/2014)<sup>68</sup>, è merito in primo luogo della Corte Costituzionale e della tenacia del Presidente della Repubblica Napolitano se l'Emilia-Romagna ha potuto inaugurare l'1 aprile 2015, prima fra le Regioni italiane, la REMS bolognese di via Terracini.

---

<sup>68</sup> L'art. 1 quater usa per la prima volta esplicitamente la dicitura "residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza", strutture sostitutive degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia, che nel tempo verranno dismesse. Lo stesso articolo prevede che le misure di sicurezza detentive non possano avere una durata illimitata, bensì pari a quella della pena massima prevista per il reato commesso dal soggetto internato. Nella pratica quotidiana all'interno di una REMS tale disposizione genera non poche perplessità applicative e, di conseguenza, alimenta possibili frizioni con le persone ospiti della struttura. Anche in considerazione del fatto che, come stabilito dalla norma in discorso, ragioni fondate sulle condizioni economico-sociali del reo internato (art. 133, secondo comma, n. 4), non possono costituire elementi utili al fine di prorogare oltre il periodo di tempo massimo stabilito la misura detentiva, si comprende immediatamente che, ad esempio per i soggetti senza fissa dimora, tale disposizione risulti deleteria, per non dire criminogena, essendo in questi casi la REMS l'unico luogo sicuro ove essi possano trovare riparo e alloggio. Oltretutto sia consentito di rilevare all'incauto, fors'anche improvvisato, giurista proponente tale normativa, che una costruzione così congegnata genera due effetti immediati. Da un lato ripresenta, opportunamente celate sotto mentite spoglie, le figure del "matto per natura" di lombrosiano retaggio. Se le condizioni di vita economiche, sociali e familiari del reo non devono più influire sui giudizi prognostici di pericolosità sociale, ne deriva una positivizzazione della preminenza assoluta della diagnosi psichiatrica o psicologica allo scopo di valutare la potenzialità recidiva del soggetto. Sull'altro versante viene a crearsi una sorta di pericolosità sociale in cui la stessa società svanisce sia come soggetto da tutelare che come ente protagonista della risocializzazione del reo internato. Con una certa amarezza può affermarsi allora che pure in questo caso, dietro a roboanti dichiarazioni di riforma in senso umanitario, forse talvolta accompagnate anche da una concettualizzazione semplicistica e pericolosa degli strumenti normativi maneggiati, si siano ottenuti esiti nefasti paragonabili a quelli sortiti dalla legge 180/78.

## **All'interno di una REMS**

Mentre scrivo queste prime righe rientro nella REMS assieme a voi, dal momento che ho varcato per l'ultima volta l'ingresso della struttura il 31 ottobre del 2019.

Nel viaggio a ritroso nella memoria che mi sto preparando a intraprendere, immagini e idee, sensazioni e figure, stati d'animo e emozioni, volti e corpi, si mescolano e si ricombinano in continuazione e senza riposo. È come se la mia mente stesse cercando di cesellare in un unico sbiadito ricordo ciò che, all'epoca, avvertivo invece essere formato da un complesso di fatti e di eventi più che mai vividi, familiari, inconfondibili e riconoscibili nella loro straordinaria singolarità. Fortunatamente posso contare sull'aiuto di un diario personale che tenevo con cura a quel tempo, e che oggi mi supporta nel tentativo di rievocare con la massima esattezza possibile quei lontani percetti frutto di una mescolanza di dettagli invisibili, di intuizioni estemporanee, di gesti particolari solo all'apparenza irrilevanti.

Usciti dal caotico turbinio urbano si trova una laterale, imboccata la quale si è al cospetto di un cancello videosorvegliato da una guardia giurata. Passata la soglia di questo, previa autenticazione, si percorre un lungo viale fiancheggiato su ambo i lati da un fitto boschetto che un tempo apparteneva ad una facoltosa famiglia elvetica. Dal Paese di origine degli antichi proprietari, mi hanno raccontato, è derivato il nome con cui è tuttora conosciuta l'abitazione ovvero "Casa degli Svizzeri".

Narrano alcuni operatori che specie durante gli interminabili turni notturni delle giornate invernali e autunnali, quando il vento costringe i vecchi alberi a bordo strada a spogliarsi delle foglie ormai avvizzite, il sentiero assume un'aria vagamente lugubre e sinistra, che di certo non contribuisce a rincuorare chi si reca a svolgere la propria attività nel cuore del buio.

Durante il periodo in cui ho svolto il mio tirocinio formativo, dal febbraio all'ottobre di due anni fa, nella REMS lavoravano un medico psichiatra responsabile, due medici psichiatri e una psicologa clinica, inoltre prestavano servizio tecnici della riabilitazione psichiatrica, operatori sociosanitari, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali nonché personale amministrativo.<sup>69</sup>

Rileggendo le note delle giornate lasciatemi dal taccuino, sto tentando di rievocare l'essenza dei momenti vissuti fra quelle mura. Per facilitarmi il compito, credo sia meglio raggruppare per aree tematiche le impressioni che lentamente stanno riaffiorando e le visioni di quegli attimi che con altrettanta fatica tornano a occupare lo spazio dei miei pensieri e a prender forma davanti a me.

---

<sup>69</sup> Per maggiori informazioni si consulti il documento denominato "carta e regolamento REMS di Bologna", liberamente accessibile sul sito istituzionale della AUSL di Bologna.

## L'ACCOGLIENZA

Giunti in fondo al vialetto si sbocca su di un piazzale alquanto anonimo, circondato dal filo spinato: un paziente, nell'inconsapevole tentativo di allontanarsi dalla residenza, rischierà di compromettere irrimediabilmente le funzionalità di una mano.

La vista dello spiazzo è abbastanza desolante. Ma lo diviene ancora maggiormente quando, dopo qualche visita, si comprende il compito principale a cui è adibito quello spazio aperto e privo di alcuna attrattiva.

Ci sono infatti delle persone. Scorgo esseri umani che si trascinano macchinalmente, senza scopo, da un capo all'altro del piazzale prospiciente all'ingresso dell'edificio. Questo andirivieni scoprirò essere forse il modo principale, l'attività privilegiata dagli ospiti, per occupare le loro giornate, altrimenti perlopiù vuote. La noia, se ben sfruttata, può risultare addirittura feconda e vitale; ma questo tipo di tedio esistenziale non ha nulla di terapeutico bensì deprime, scoraggia, genera malessere.

Diversi pazienti provenienti dalla prigione, a più riprese, esprimeranno la loro scontentezza e la loro preferenza verso il regime di vita carcerario: minore libertà e più organizzazione, mi diranno gli ospiti, rendono meno monotona e sconsolante la restrizione fisica a cui si è sottoposti. In sostanza, ognuno a modo proprio, chiede che il suo ritmo di vita sia strutturato e scandito secondo programmi maggiormente definiti. In questo senso la musicoterapia, l'ortoterapia, l'attività teatrale, il miglioramento delle abilità sociali (social skills ability, "SSA", come vengono chiamate in gergo tecnico), svolte all'interno o all'esterno della residenza, non sono molto apprezzate dai pazienti in quanto non riescono a ravvisarne la finalità, l'aspetto costruttivo, nonché un'adeguata coordinazione. È febbraio, e l'aria mi punge le gote. Mi colpisce un uomo dai capelli corvini e la pelle olivastra che dorme a dorso nudo su una panchina posizionata vicina alla porta principale.

Ad accogliermi c'è una signora, che poi scoprirò essere la coordinatrice del corpo infermieristico, nonché la guardia giurata di turno in quel giorno. Il primo aspetto che mi turba di questo luogo è il colore: tutto è bianco. Si vive in spazi senza colore, in cui la luce stessa sembra afona. La donna chiede di attendere mentre va a recuperare le chiavi di azionamento dell'ascensore che mi porterà nella sala, ubicata ai piani superiori, dove gli operatori si riuniscono una volta a settimana.

Lasciato momentaneamente solo, nel frattempo vengo attorniato da tre giovani maschi che mi osservano incuriositi e muti. Sono miei amici, miei compagni di scuola, miei coetanei: sono ragazzi qualsiasi, come se ne incontrano nella vita di tutti i giorni. Eppure non rispondono al mio saluto e continuano a fissarmi. Intanto a loro si è aggiunto l'uomo che fino a qualche istante prima stava sdraiato sul bancale, probabilmente svegliato dal mio arrivo e altrettanto intrigato dalla mia

presenza. La capo-infermiera è tornata con il mazzo di chiavi, l'assembramento si scioglie rapidamente e ognuno va per la propria strada.

Da questa prima esperienza colgo subito una cosa: in questo posto le parole hanno un peso diverso rispetto al "mondo di fuori", e bisogna imparare presto a ponderarle secondo il valore attribuito dalla cultura del luogo in cui mi trovo. Capisco anche che gli sguardi sono più importanti dei discorsi, in quanto riescono a sfumare e a dare la giusta tonalità ai silenzi pronunciati da chi non ha la possibilità di esprimere altrimenti la propria inquietudine radicale.

Difatti, mentre vengo accompagnato lungo il tetro corridoio frammisto di porte laterali che conduce all'ascensore, sento le grida lontane di una donna che sembra stia urlando contro l'universo intero.

Avrò modo di conoscere da vicino quella ragazza, di parlare con lei più di una volta, e in diverse occasioni mentre davanti ai miei occhi la vedo frantumarsi in mille schegge incontrollabili, imprevedibili, che solo lei è in grado di ricomporre.

I manuali accademici si occupano della razionalizzazione, della spiegazione eziologica della pazzia nonché della relativa tassonomia. All'irrazionalità tuttavia non piacciono le categorie della logica, e nei frangenti di tempo trascorsi assieme a quella giovane donna imparo un'altra lezione che nessun libro riuscirà mai a descrivere: non esiste grido più lacerante di quello lanciato da chi domanda al mondo il perché dei propri silenzi.

## IL LINGUAGGIO DEGLI OPERATORI

Ciascun operatore è portatore di un proprio punto di vista sul mondo, in parte derivante anche dalle abilità e dalle conoscenze ambito-specifiche tesaurizzate nel corso della propria carriera. Ogni professionista quindi parla e si relaziona con i colleghi, sfruttando gli strumenti linguistici propri del settore di competenza. Ciò genera non poche difficoltà e incomprensioni, in quanto spesso un medesimo termine è condiviso, con accezioni differenti, da più universi semantici.

È fondamentale quindi che tutti i lavoratori della REMS riescano a coordinare i loro sforzi al fine di rendere più efficace la presa in carico dei pazienti. Per farlo è necessario adottare un dizionario comune, così da poter comunicare senza fraintendimenti o ambiguità.

Basti pensare a concetti quali: volontà, coscienza, intenzionalità, incapacità, vizio di mente, responsabilità. Tutti lemmi di cui si fa largo impiego nel corso delle riunioni in una REMS, i quali tuttavia vengono pensati in modo affatto peculiare dalle diverse discipline. Per un penalista, o un criminologo, ad esempio il vizio di mente non ha la stessa valenza che per uno psicologo o uno psichiatra. È necessario allora che il singolo professionista abbandoni il proprio rigido settarismo, e non pretenda di forzare i confini semantici delle parole al fine di soddisfare il narcisismo che lo abita. Tutto il personale dovrebbe abituarsi cioè ad adottare pratiche di ibridazione linguistica, cercando sempre la collaborazione, anziché preferire la comoda e rassicurante strada dell'isolamento gnoseologico.

Solo in questo modo si potrà implementare una strategia di interventi convergente e migliorare la qualità complessiva dell'operato terapeutico-riabilitativo al servizio.

Esistono poi termini contesto-riferiti, ovvero vocaboli funzionanti solo all'interno di un dato ambiente. Nel corso delle prime tavole di lavoro a cui ho partecipato mi sentivo smarrito in mezzo ad una profluvie di parole, perlopiù acronimi, assolutamente indecifrabili per chi non faccia parte dell'équipe: RCA, BDS, SSA, SFD, eccetera, sono solo alcuni esempi. Con il tempo ho acquisito la confidenza necessaria per poter seguire le discussioni fra i membri dello staff e interloquire con loro; tuttavia le difficoltà cognitive riscontrate all'inizio del mio percorso mi hanno fatto riflettere sull'importanza generale di impegnarsi a costruire, in qualsiasi situazione, un frasario idoneo a ridurre gli scarti comunicativi tra i diversi livelli degli universi valoriali di cui siamo in verità semplici interpreti.

Negando Wittgenstein, i limiti del mio linguaggio non devono essere i limiti del mio mondo.



## LO STRUMENTO

Il test, il punteggio, la misura, il risultato. È l'esito che conta, il processo non interessa; specialmente a coloro ai quali dovrebbe importare, se non altro per mandato professionale.

È l'abuso del numero, è la quantificazione che omologa, è la cecità semantica dell'indifferenza.

Il mandato, giuridico stavolta, obbligherebbe perlomeno a indagare la qualità del singolo, è l'articolo 133 del codice penale.

La risposta è il dimensionamento delle sue proprietà psichiche, costi quel che costi, purché sia rispettato lo standard. La fenomenologia è morta, ora prospera una crisi mortifera: psicomètria viene chiamata.

Facile, pulita e rapida da utilizzare per l'operatore; invadente, destabilizzante e alienante per il soggetto testato. Viene da chiedersi che qualità possa avere una misurazione siffatta, nella quale cioè lo strumento di misura va a modificare, misurando, le prestazioni stesse che si intendono misurare. Sempre che possa attribuirsi un significato alla misurazione della singola soggettività.

Lo chiamo tassonomismo, ovvero la volontà di categorizzare per il solo gusto, al solo fine, di inquadrare in una classe predeterminata un elemento. È una metonimia metodologica: il mezzo scambiato per il fine.

La psichiatrizzazione della pericolosità sociale, in un sinistro rigurgito lombrosiano che però fa gioco a tutti gli attori della fase esecutiva, prende il nome di HCR-20. Purché suoni scientifico e moderno, e soprattutto parli inglese, qualsiasi sozzura diviene commestibile.

La prima ad introdurre in Italia questo marchingegno è stata la Professoressa Zara, dell'Università di Torino. Non spenderò ulteriori parole di commento a proposito di questo dispositivo prognostico.

Avendone tuttavia visionato in concreto la struttura, nonché dopo puntigliosa lettura del libro opera del summenzionato docente "Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico", ne approfitto per una rapida chiosa a margine.

- Lo strumento prognostico è sviluppato in ambiente anglosassone (specie negli USA), quindi diretto a rispondere alle esigenze poste da quel tipo di sistema giuridico penale (per di più di diritto comune);
- è uno strumento realizzato sul modello di assicurazione del rischio assicurativo. Rispetto a quest'ultimo però presenta due differenze essenziali: può basarsi solo su un campione ristretto di riferimento e inoltre trasferisce il rischio di fallire, in merito al giudizio *pro futuro*, sull'individuo oggetto di valutazione (ad esempio: falsi positivi) o sulla società (ad esempio: falsi negativi) e non sull'ente utilizzatore dello strumento. Inoltre, come al punto precedente, trasfondere da un sistema giuridico ad un altro, o da un settore giuridico ad un

altro (il diritto assicurativo è una branca di diritto privato mentre valutare la pericolosità di un soggetto fa parte del diritto penale che è diritto pubblico) una stessa procedura valutativa porta spesso a problemi di rigetto;

- la scelta degli indicatori è arbitraria e, di conseguenza, i risultati ottenibili sono altrettanto discrezionali;
- riesce a prevedere il rischio di futuri agiti violenti più a livello di gruppo che su un piano strettamente individuale;
- conteggia i fattori di rischio senza dare una interpretazione del singolo caso concreto. A parità di risultato numerico ottenuto possono ben presentarsi situazioni differenti, se non opposte;
- rischia di sostituirsi totalmente ad indagini psico-sociali più approfondite perché più veloce e meno coinvolgente dal punto di vista emotivo;
- tutti i convertitori di elementi qualitativi in quantitativi contengono molte fragilità epistemologiche, derivanti dalla necessità di dimostrare il nesso quali-quantitativo.

Che il Magistrato di sorveglianza si affidi anima e corpo a tali assunti statistici non rileva; che però affidi anche le anime e i corpi altrui rileva eccome. A maggior ragione quando da questo atteggiamento ingenuo e acritico (se non opportunistico) dipendono diritti fondamentali come la libertà e la salute dei cittadini, internati o meno che siano.

Il caso di Angelo Izzo insegna.

## IL FARMACO E IL TEST

Il primo è il principale strumento per la presa in carico dei pazienti ed è unicamente adoperato dal personale psichiatrico. Esso rappresenta una sorta di fusione tra il feticcio e la panacea; il dialogo con le persone internate, la relazione umana, la condivisione delle esperienze sono considerate modalità operative superate, per non dire controproducenti. Lo stesso tipo di valutazione esprimono persino gli addetti al settore psicologico: la testistica spadroneggia mentre la parola langue.

Il timore di esibire una propria mancanza radicale costituisce una buona ragione per evitare di evidenziarla: così, l'assenza del lessico circostanziale idoneo, non invita certo l'operatore deficitario a mostrarsi inerme di fronte a situazioni che richiederebbero ben altro equipaggiamento comunicativo.

Si badi bene: questa non vuole essere una contestazione ingenerosa, acritica e aprioristica all'utilizzo, talvolta imprescindibile e benefico, del medicinale psichiatrico o dell'apparato diagnostico testologico. Al contrario, la denuncia vuole richiamare l'operatore sanitario ai suoi obblighi professionali, i quali non possono certo ridursi alla preparazione di cocktail farmaceutici o alla fredda e comoda somministrazione di batterie testistiche.

La farmacoterapia si basa su due parole magiche: *responding* e *compliance*. Il trattamento è efficace se il paziente è *responder* (ovvero quando il preparato medicamentoso sortisce gli effetti prescelti); qualora accetti di buon grado, e secondo le indicazioni mediche l'assunzione farmacologica prescritta, allora si dice che il medesimo presenta una discreta *compliance*.

Rivivo ancora con meraviglia l'episodio di un uomo internato, di solito balbuziente, incespicante, fortemente scompensato, che di improvviso nel corso di una seduta cominciò a discorrere con una loquela degna di un principe del foro. Una volta terminata la sessione domandai allo psichiatra presente se tale miglioramento, la cui miracolosità aveva sbalordito anche lui, fosse dovuto alla somministrazione di un nuovo farmaco o ad un ridosaggio della terapia in essere.

Mi rispose che il paziente rifiutava da più di un mese qualsiasi medicinale.

Da questo racconto dedussi che atteggiamento di *compliance* e soggetto *responder* possono costituire fenomeni irrelati e che, talvolta, è meglio non mostrarsi disponibili al trattamento farmacologico per interpretare al meglio la propria esperienza di vita.

D'altronde per gli antichi il "*pharmakon*" era sia la cura che il veleno.

Un altro vocabolo importante per la cura psichiatrica, o meglio per la riduzione di quest'ultima a psicofarmacoterapia, è *depot*. Con esso si indica un tipo di medicinale che rilascia lentamente nell'organismo la sostanza attiva da somministrare, e i cui effetti possono perciò perdurare usualmente da uno a tre mesi. Una buona compliance e un'altrettanto apprezzabile risposta

trattamentale del soggetto internato, possono indurre la magistratura di sorveglianza a convertire la misura di sicurezza da detentiva a non detentiva, ad esempio concedendo la libertà vigilata. Ciò in quanto l'azione stessa di questo particolare 'trattamento a lungo termine' assicurerebbe, nel tempo, la stabilizzazione dell'equilibrio psichico dell'individuo e quindi farebbe diminuire le sue potenzialità eterolesive.

A tal riguardo è tuttavia importante svolgere una riflessione.

La maggior parte delle persone che ho conosciuto erano già in cura presso un CSM (centro di salute mentale) prima di commettere il fatto di reato per il quale dovevano scontare la misura di sicurezza nella REMS e, antecedentemente al gesto criminoso, ad esse veniva già somministrato periodicamente il depot.

Addirittura, in almeno un caso, il grave delitto contro la persona perpetrato dal soggetto internato aveva fatto seguito alla dose farmacologica ricevuta il giorno prima del reato, dstando oltretutto negli avvocati del reo non pochi dubbi circa il nesso eziologico tra evento (l'assunzione del farmaco) e condotta conseguente (ad esempio, l'omicidio).

Stante queste considerazioni viene da domandarsi quale "garanzia giuridica" sulla pericolosità sociale di una persona possa offrire una presa in carico sbilanciata, quasi totalmente, sul versante farmacoterapeutico.

Esaminando invece il lato psicologico del problema, mi è tornata alla memoria la vicenda di un ragazzo ospite della Casa degli Svizzeri.

Si trattava di un soggetto che, perlomeno durante i nostri incontri, si mostrava sempre solare e disponibile al dialogo sia con gli altri partecipanti che con gli operatori.

Un giorno mi accorsi però che il suo atteggiamento era differente dal solito, per non dire bruscamente cambiato: scuro in volto, non sorrideva mai e manifestava palesi segni di agitazione e forte inquietudine, quali ad esempio frequente battimento dei piedi e delle mani; inoltre, ad ogni tentativo di comunicazione rispondeva mantenendo lo sguardo fisso a terra. Provai allora a capire le ragioni di questo turbamento e quasi sul finire della seduta emerse che l'alterazione caratteriale, il nervosismo, l'irrequietezza erano dovuti al test che avrebbe dovuto affrontare il giorno seguente.

Mi domando anzitutto ancora una volta quale affidabilità o validità possa rivestire una prova volta a indagare la personalità del soggetto testato, se essa stessa va a minare le basi personologiche dell'individuo testato. Per di più aggiungo che l'agitazione del ragazzo aumentò nei giorni successivi allo svolgimento della prova e dopo tre settimane non si era ancora completamente ripreso dalla faccenda.

Penso che qualsiasi professionista che operi in ambito sanitario dovrebbe tenere in massima



considerazione l'antico ammonimento che recita: *primum non nocere*, in primo luogo (sovvieniti di) non nuocere.

## IL LINGUAGGIO DELLA COMUNITÀ

Nella REMS domina il tema del doppio.

Anzitutto esistono gli internati, definiti per opposizione a chi invece si trova in regime di libertà. La dialettica 'noi-gli altri' si ripropone quindi nel rapporto tra pazienti e operatori, infine tra i lavoratori medesimi è presente la *summa divisio* tra sanitari e non.

La logica dilemmatica coinvolge anche l'organizzazione amministrativa: la struttura esterna è difatti governata dalla magistratura di sorveglianza, ma all'interno della REMS la gestione è totalmente sanitaria. Si potrebbe offrire la metafora del quadro allo scopo di afferrare compiutamente la descrizione, per cui la cornice è rappresentata dall'amministrazione giudiziaria mentre la raffigurazione è data dal contenuto medico e socio-assistenziale prestato ai ricoverati.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, riveste la massima importanza.

Infatti all'interno della REMS continua ad essere applicato il regolamento penitenziario,<sup>70</sup> ma esso deve essere eseguito da personale che non fa parte del settore giudiziario. Questa mescolanza disarmonica di fonti normative che insistono sul medesimo oggetto genera non pochi problemi interpretativi, specialmente qualora insorgano episodi patologici di convivenza, e contribuisce a creare incertezza sia nei rapporti istituzionali che nella relazione con i degenti.

Bisognerebbe ricordarsi dell'antico monito che qualche volta si trova scritto in alcuni vecchi trattati di diritto amministrativo: troppi cuochi fanno una cattiva cucina. Purtroppo sembra che i nostri legislatori non condividano questa sapienza organizzativa, e gli esiti di tale incultura sono tristemente noti.

L'architettura stessa dell'edificio sembra poi costruita attorno ad un paradigma alienante, ovvero di parziale esclusione reciproca: ai reparti riservati esclusivamente agli operatori si contrappongono quasi strumentalmente gli spazi allestiti per i reclusi. Entrando nella struttura si ha difatti l'impressione che gli internati siano, in verità, gli operatori. Infatti mentre i primi sono liberi di muoversi all'interno degli spazi comuni, i secondi sono di norma confinati nei loro uffici, riservando di abitudine agli incontri ufficiali i momenti di incontro con i pazienti. Questi gradi di separazione, in cui la fisicità del distacco assume un connotato simbolico essenziale, presentano cioè davvero poche occasioni di osmosi costruttiva.

Ho cercato, per quanto possibile ad un tirocinante, di facilitare l'interscambio esperienziale tra le varie soggettività che ho incontrato, di essere motivo di condivisione dei diversi vissuti che albergano in ogni essere umano che ho conosciuto, favorendone l'espressività più genuina.

La ricchezza del racconto, anche quando è ben nascosta, non smette di esistere solo perché risulta

---

<sup>70</sup> Si veda il d.p.r. 230/2000 e successive modifiche.

inaccessibile. E bisogna trovare la forza e il coraggio di continuare a cercarla, a stimolarne l'emersione, prima di rinunciare e abbandonare il campo senza nemmeno provarci.

Ai tanti gruppi di ascolto reciproco, di partecipazione attiva alle parole pronunciate dall'altro, a cui ho preso parte, vigevano solo poche regole comunicative. Una di queste imponeva di non discutere attorno alle faccende riguardanti il reato commesso dai partecipanti, così che il passato del paziente non potesse arrogarsi pretese sul presente e soprattutto sul futuro della persona.

Non sono mancati momenti di tensione all'interno del gruppo, ogni volta però la parola ha rilevato tutta la propria capacità maieutica, e la situazione è stata prontamente ricomposta.

Gli antichi dicevano che l'uomo è l'animale dotato di linguaggio, sarebbe necessario prestare maggiore attenzione al potere rigenerativo del dialogo e concedere più fiducia a questo straordinario e inesauribile congegno terapeutico.

Un ragazzo della mia età mi chiede: "insegnami a parlare bene come te". Non bisogna credere che sia falsa adulazione, oppure un goffo tentativo di imbonimento. In certi ambienti l'ipocrisia è bandita, e sbaglierebbe chi pensasse di adoperare i consueti mezzi relazionali di cui abusa nella propria vita quotidiana. In una REMS è sconsigliato indossare maschere: ognuno è nudo al cospetto dell'altro, senza riferimenti a cui aggrapparsi, senza quadri teorici in cui rifugiarsi. Il ragazzo aveva capito che laddove mancano le parole predominano i corpi, allorquando non si dispone dei simboli erompe la violenza dei fatti. La sua era una richiesta che celava una volontà di riscatto, di resurrezione. Non accoglierla significherebbe consegnare la persona ad un doloroso autismo senza prospettive e perciò distruttivo.

È trascorso molto tempo dall'ultimo incontro. Tuttavia mi fa piacere credere che, così come le parole, i pensieri, ancorché talvolta confusi e contraddittori, che abbiamo condiviso durante otto mesi di esplorazione reciproca, hanno aiutato me a scoprire vie che prima mi erano sconosciute, oscure, alla stessa maniera confido che le mie parole, pur in mia assenza, possano tuttora servire a rendere meno strazianti le loro giornate di intensa solitudine.

In fondo credo che l'unico scopo che abbiamo avuto i miei interventi nella REMS sia condensabile in questo: usare la noia non per farsi, e arrivare a fare, del male.

D'altronde, che cos'è la patologia mentale se non un'errata, aberrante, distorta immagine dinamica del proprio tempo di vita?

## LA PAROLA

Tutti hanno voglia di futuro, è questa la parola più ricorrente nei discorsi degli ospiti della residenza di via Terracini. Essa ha sempre avuto, in ogni epoca storica, un significato rivoluzionario: positivo o negativo che fosse. Ma se pronunciata da una persona il cui passato rischia di gravare in modo insopportabile sul presente, fagocitando qualsiasi volontà di riscatto, allora lo stesso lemma sprigiona un'energia nuova, straordinaria.

Ebbene ogni persona che ho avuto modo di avvicinare nel corso dei mesi trascorsi nella REMS non faceva altro che chiedere ai diversi operatori di essere aiutata in vista del domani. Un sostegno non passivo, inerte, indifferente bensì sentito, partecipato, stimolante.

Ci sono prospettive che non possono essere racchiuse e comprese in un manuale nosografico: sfuggirebbero comunque e a qualsiasi condizione definitoria.

Il desiderio, espresso soprattutto dai più giovani ma non solo da questi, di apprendere un mestiere, di imparare una lingua straniera o di affinare quella italiana, l'intenzione di conoscere un po' più nel dettaglio i meccanismi che muovono la società, sono richieste verso le quali si ha l'obbligo di corrispondere con azioni mirate, puntuali e programmate.

Esiste una dimensione costituzionale all'interno della REMS, in alcuni casi forse addirittura più potente di quella psicopatologica, la quale emerge vistosamente laddove il confine tra vittima e carnefice si fa sempre più sfumato.

Può darsi per fatto fortuito, ma la via dove è sita la struttura è dedicata al Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini: ogni qualvolta si transita per quella strada sarebbe necessario ricordarsi che la Costituzione non viene sospesa all'interno delle istituzioni totali; anzi, essa dovrebbe rappresentare il modello ispiratore di ogni intervento socio-assistenziale fornito alle persone private della libertà nonché, aggiungo, anche nelle relazioni con i parenti di quest'ultime.

Gli uomini e le donne che ho incontrato non ambivano a maggiore tempo libero, ma a maggiore tempo attivo. Non pretendevano solo diritti, bensì aspiravano ad essere messi in condizioni di rispettare i propri doveri verso gli altri, verso la comunità, verso la società.

In ogni dialogo avuto ho ritrovato il cuore autentico dell'articolo quattro della Costituzione italiana, il quale afferma che ciascuno deve concorrere secondo le proprie possibilità al benessere altrui.

E questa è l'unica formula concreta, escogitata dagli esseri umani, della felicità; e chi non si impegna adeguatamente per renderla realizzabile nega alla persona che gli sta davanti la possibilità di raggiungere qualsiasi equilibrio esistenziale.

Nel corso di uno degli ultimi incontri, l'uomo che il primo giorno vidi sonnecchiare sulla panchina, infatti mi disse: "Vivere significa rispettare se stessi rispettando gli altri."





Questa frase segna la cifra di qualsiasi deontologia, che non può fondarsi se non sulla assunzione di responsabilità nei confronti della naturale transizione ontologica che investe necessariamente il dissolvimento del prossimo.

## Conclusioni

Questa tesi rappresenta soltanto l'atto conclusivo di un percorso di formazione professionale cominciato ormai tre anni fa.

L'elaborato finale è il risultato di un processo di edificazione progressiva che ha visto, già a partire dal primo anno di corso, un mio forte interesse e coinvolgimento in settori quali la criminologia clinica e la psicologia penitenziaria. Tale passione per tutte le aree di studio nelle quali è necessaria una conoscenza strumentale, pratica, sia di diritto penale che di psichiatria fenomenologica, è sfociata in un *project work* dedicato al concetto di imputabilità e in un altro concernente la nozione di pericolosità sociale.

Entrambi i lavori, presentati al termine rispettivamente del primo e del secondo anno di corso, nonché propedeutici alla stesura della tesi finale, sono stati accompagnati da un tirocinio formativo in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza grazie al quale ho appreso concretamente specifiche modalità di intervento relazionale nell'ambito della salute mentale.

La struttura di questo elaborato risulta così ramificata nei due progetti di lavoro perfezionati nel corso del biennio e nella presente tesi finale. Oltre a tale impianto tripartito è possibile rinvenire tuttavia, a livello contenutistico, anche un'architettura sviluppatasi in senso duale: da un lato infatti, attraverso l'analisi teorica, si sono approfonditi gli elementi fondativi di istituti quali l'imputabilità, la pericolosità sociale e la misura di sicurezza. Dall'altro lato invece si è cercato di indagare le dinamiche reali, il funzionamento effettivo degli stessi, mediante gli strumenti conoscitivi acquisiti durante l'esperienza maturata nei mesi di praticantato.

Si può allora affermare che l'intero percorso formativo abbia inteso ricucire lo strappo, prodotto da Cartesio, tra anima e corpo, tra funzione e struttura, tra teoria e prassi, tra spirito e natura.

Dualismo cartesiano che si è riproposto anche a livello meta-formativo. Le mie peculiari condizioni fisiche, che per sopravvivere portano a mentalizzare gli aspetti corporali dell'esistenza, mi hanno forse permesso di farmi trasportare nel nucleo profondo, nella sfera privata degli ospiti della REMS, incontrando minori resistenze.

A partire dagli approcci iniziali avuti con le persone ivi internate ho avvertito questa sensazione, divenuta con il passare del tempo sempre più vivida: che tra me e loro si fosse sviluppato un istintivo legame comprensivo, volto alla compensazione delle reciproche mancanze, teso cioè a stabilire quel rapporto naturale che, nella normalità dei casi, reca in sé un bilanciamento automatico e incessante tra mente e corpo. Qualsiasi fattore di disturbo di questo precario e instabile meccanismo di riequilibrio genera forme più o meno marcate e visibili di sofferenza.



L'unicità dell'essente risiede difatti nient'altro che nella sua innata, irripetibile e immodificabile modalità di addivenire alla sua armonia specifica tra corpo e anima.

Dai sorrisi sinceri, dagli sguardi malinconici, dalle pacche sulle spalle, dagli abbracci ricevuti, dai piccoli gesti di riguardo avuti nei miei confronti, e persino dalle espressioni comportamentali meno confortanti, ho intuito da subito la volontà di compiere il massimo sforzo comune per cercare di rinsaldare quella primitiva frattura prodotta da Cartesio.

Questa è infine la chiave per essere, non soltanto per essere qualificati, criminologi clinici: fare della propria persona lo strumento privilegiato da mettere nelle mani degli altri.

Anche se, come ricordava Jung, non tutte le porte devono essere aperte. E questo vale pure se si è in possesso del grimaldello giusto per provare a schiuderle.

## **Bibliografia**

- **A. Padoa-Schioppa**, *Storia del diritto in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- **C. Civoli**, *Manuale di diritto penale*, Società editrice libraria, Milano, 1907.
- **C. Civoli**, *Clinica penale*, Kissinger legacy reprints, Tipografia Angelo Trani, Napoli, 1899.
- **C. Lombroso**, *L'uomo delinquente*, 1876.
- **C. Lombroso**, *Rendiconti Reale Istituto Lombardo del 1872*.
- **E. Ferri**, *Sociologia criminale*, 1884.
- **E. Ferri**, *La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, 1878.
- **F. Gandolfi**, *Il problema dell'imputabilità*, 2019.
- **F. Gandolfi**, *La nozione di pericolosità sociale*, 2020.
- **F. Leuret**, *Du traitement moral de la folie*, 1840.
- **G. Guaraldi**, *Psicologia, psicopatologia, psichiatria*, Edizioni libreria Cortina, Milano, 2014.
- **J. D. Esquirol**, *Des maladies mentales, considérées sous les rapports médicaux, hygiénique et médico-légal*, 1838.
- **J. Norris**, *Serial Killers: The Growing Menace*, Doubleday, New York, 1988.
- **K. Jaspers**, *Psicologia delle visioni del mondo*, Astrolabio, Roma, 1950.
- **L. Binswanger**, *Daseinanalyse Psichiatria Psicoterapia*, Cortina Raffaello, Milano, 2018.
- **L. Elia**, *Alcide De Gasperi e l'Assemblea Costituente*. Istituto Luigi Sturzo, Pieve Tesino, 19 agosto 2005.
- **L. Tolstoj**, *Guerra e Pace*, Prima edizione digitale, Classici Garzanti, Milano, 2011.
- **L. Tolstoj**, *I Diari*, [http://www.writingshome.com/ebook\\_files/58.pdf](http://www.writingshome.com/ebook_files/58.pdf).
- **M. Foucault**, *Storia della follia nell'età classica*, B.U.R., Milano, 1976.
- **M. Pelissero**, *Pericolosità sociale e doppio binario*, G. Giappichelli, Torino, 2008.
- **R. Canosa**, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, Feltrinelli, Milano, 1979.
- **R. Garofalo**, *Criminologia*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1891.
- **R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, L. M. Anolli, P. L. Baldi**, *Psicologia Generale*, Seconda edizione, Pearson, Milano, 2021.
- **S. De Sanctis**, *Psichiatria e criminologia*, 1921.
- **Sant'Agostino**, *De libero arbitrio*.
- **Sant'Agostino**, *De civitate Dei*.
- **San Tommaso**, *Summa theologica*.
- **U. Fornari**, *Trattato di psichiatria forense*, Settima edizione, Tomo primo, UTET, Torino, 2018.
- **V. Barsotti, V. Varano**, *La tradizione giuridica occidentale*, quarta edizione, G.



Giappichelli, Torino, 2010.

- **W. Griesinger**, *Mental pathology and therapeutics*, WILLIAM WOOD & COMPANY, New York, 1882.
- **W. Griesinger**, *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten*, 1845.



## **Altre fonti**

- *Assemblea Costituente, LXIV, Seduta pomeridiana di lunedì 24 marzo 1947.*
- *Assemblea Costituente, LXXXII, Seduta di giovedì 10 aprile 1947.*
- *Assemblea Costituente, LXXXIX, Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947.*
- *Assemblea Costituente, CIII, Seduta di giovedì 24 aprile 1947.*
- *Catechismo della Chiesa Cattolica, 2018.*
- *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del Testo definitivo del codice penale.*



## Sitografia

- <https://www.journal-officiel.gouv.fr/>
- <https://storia.camera.it/>
- <https://www.normattiva.it/>